

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 121 del 11/12/2003

OGGETTO: APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE -
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno duemilatre addì undici del mese di Dicembre alle ore 09,00 nell' Ufficio del Sindaco della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. RELITTI IVO (SINDACO)

RELITTI IVO	SINDACO	Presente
BIONDI GIO. BATTISTA	ASSESSORE	Assente
DANI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
RUFFALDI SINIBALDO	ASSESSORE	Presente

Presenti 3

Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **DI SIBIO DR. GIUSEPPE** incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

OGGETTO: APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le Pubbliche Amministrazioni:

- provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati, progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico;
- predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione del registro di protocollo cartaceo con sistemi informatici conformi alle disposizioni dello stesso Testo Unico;
- provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni dello stesso Testo Unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione,
- individuano, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 103 del 28/10/2003, di individuazione dell'area organizzativa omogenea (A.O.O.) ai sensi del comma 4, art. 50 del D.P.R. n. 445/2000;

RILEVATO che nel quadro complessivo della semplificazione delle procedure adottate dalla Pubblica Amministrazione, appare necessario un processo di rinnovamento di tutti i processi di lavoro, in modo che possano essere attuati i principi della riforma.

RITENUTO opportuno adottare, nell'ambito del proprio ordinamento, un archivio, secondo criteri uniformi di classificazione ed archiviazione ed individuare gli uffici a cui assegnare il servizio della gestione unitaria dei documenti (art. 50, T.U. della documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Le operazioni di classificazione, insieme a quelle di registrazione e di segnatura del protocollo, sono operazioni minime, necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione dei documenti (art. 56 T.U. della documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

ATTESO che entro il 1° gennaio 2004, si dovrà procedere a realizzare o a revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità del Testo Unico della documentazione amministrativa e della Legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (art. 50, comma 3° del T.U. della documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

RILEVATO che il nuovo Testo Unico della documentazione amministrativa per una corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi prevede che le Amministrazioni determinano autonomamente ed in modo coordinato le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono ed ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio, per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo (art. 64, comma 4° T.U. della documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

ATTESO che l'organizzazione dell'archivio dovrà essere assicurata in modo tale da garantire la memoria del produttore del documento, e da conservare, nel tempo il valore probatorio e conoscitivo del patrimonio documentale;

DATO ATTO che l'archivio Comunale è servizio e come tale va riconosciuto;

VISTO l'art. 5 del D.P.C.M. del 31 ottobre 2000, il quale prevede la predisposizione di un manuale di gestione, al fine di descrivere il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e di fornire le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del manuale di gestione e di conservazione dei documenti e del corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico;

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

VISTO l'allegato manuale di gestione e di conservazione dei documenti e del corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico;

ATTESO che il Comune di Castell'Azzara da diversi anni gestisce la tenuta del protocollo informatico e che occorre procedere agli opportuni adeguamenti alle nuove disposizioni normative intervenute, redigendo un apposito manuale di gestione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000;

VISTO il Decreto Legislativo 23 gennaio 2002 n. 10;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed in particolare l'art. 26,

VISTA la Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 9 dicembre 2002 di definizione degli indirizzi per l'adozione delle norme in materia di protocollo informatico e di trattamento elettronico dei procedimenti amministrativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137,

VISTO il Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 14 ottobre 2003, con il quale sono state approvate le linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;

VISTE le deliberazioni AIPA n. 51/2000 e n. 42/2001;

VISTA la nota n. 3759 del 23.07.2003 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Sovrintendenza Archivistica della Toscana, con la quale sono state dettate disposizioni per il nuovo titolare degli archivi dei comuni;

RITENUTO che a seguito della sopra richiamata normativa occorre provvedere ad integrare il regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 30/03/1999 nonché le deliberazioni di G.C. n. 35 dell'8/5/2001 e n. 63 del 24/7/2001 di modifica dello stesso;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso, ex art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato;

RITENUTO non necessario il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto il presente atto non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa;

A voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare**, come in effetti approva l'allegato manuale di gestione e di conservazione dei documenti e del corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, che composto di n. 79 articoli e n. 13 allegati, di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- 2) Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento comunale degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 30/03/1999, nonché le deliberazioni di G.C. n. 35 dell'8/5/2001 e n. 63 del 24/7/2001 di modifica dello stesso;
- 3) Di pubblicare** e rendere accessibile tramite internet sul sito www.protocollo.gov.it e sul sito <http://www.comune.castellazzara.gr.it>, il presente manuale di gestione che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico;
- 4) Di dichiarare**, a voti separati ed unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

a) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

 PARERE FAVOREVOLE

Lì, 11/12/2003

F.to IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO COMPETENTE
(Ciaffarà Alessandro)

b) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

 PARERE non NECESSARIO

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
MANUALE DI GESTIONE E DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E
DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER LA TENUTA
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 11/12/2003)

INDICE

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizione di documento amministrativo

Art. 3 - Definizione di archivio

Art. 4 - Suddivisioni dell'archivio

Capo II - Disposizioni generali

Art. 5 - Unicità dell'archivio

Art. 6 - Diritto di accesso e diritto di consultazione

Art. 7 - L'Archivio generale

Art. 8 - Funzioni dell'Archivio generale

Art. 9 - Promozione e valorizzazione dell'archivio

Capo III - Il documento

Art. 10 - Produzione dei documenti

Art. 11 - Inalienabilità dei documenti

Art. 12 - Tipologia dei documenti

Art. 13 - Documenti interni

Art.14 - Gestione del repertorio generale delle delibere, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei verbali, delle circolari e dei contratti

Art.15- Gestione e archiviazione delle delibere, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni, dei verbali, delle circolari e dei contratti

Art. 16 - Elementi di garanzia e di informazione dei documenti

Art. 17 - Tutela della riservatezza

Art. 18 - Originale e minuta del documento

Art. 19 - Gestione e archiviazione dell'originale e della minuta del documento

Art. 20 - Copia del documento

Art. 21 - Uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica

Art. 22 - Uso del telefax

Art. 23 - Uso della posta elettronica

Capo IV -Il protocollo informatico

Art. 24 - Definizione di protocollo

Art. 25 - Elementi obbligatori ed elementi accessori del protocollo

Art. 26 - Individuazione degli elementi obbligatori del protocollo ("Registratura")

Art. 27 - Individuazione degli elementi accessori del protocollo

Art. 28 - Tipologia degli elementi accessori del protocollo

Art. 29 - Registrazione degli elementi accessori del protocollo

Art. 30 - Unicità del numero di protocollo

Art. 31 - Annullamento di una registrazione a protocollo

Art. 32 - Riservatezza temporanea delle informazioni

Art. 33 - Il protocollo unico

Art. 34 - Il protocollo particolare

Art. 35 - Procedure del protocollo particolare

Art. 36 - Consultabilità dell'archivio particolare

Art. 37 - Natura del protocollo

Art. 38 - Il registro di emergenza

Art. 39 - Salvataggio delle operazioni del protocollo informatico

Capo V - Sistema informativo documentario, flusso e gestione archivistica del documento

Art. 40 - Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo

Art. 41 - Protocollazione della busta di una gara

Art. 42 - Protocollazione del documento in arrivo

Art. 43 - Determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo

Art. 44 - Assegnazione del responsabile del procedimento amministrativo al documento in arrivo

Art. 45 - Compiti del responsabile del procedimento Amministrativo sul documento in arrivo

Art. 46 - Oggetto del documento in arrivo

Art. 47 - Protocollazione di un documento informatico in arrivo

Art. 48 - Protocollazione di un documento informatico avente valore legale in partenza e interno

Art. 49 - Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in partenza

Art. 50 - Oggetto del documento in partenza

Art. 51 - Firme, sigle e timbri sul documento in partenza

Art. 52 - Confezione del documento in partenza

Art. 53 - Trasmissione e spedizione del documento in partenza

Art. 54 - Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento interno

Art. 55 - Oggetto del documento interno

Art. 56 - Firme, sigle e timbri sul documento interno

Art. 57 - Confezione del documento interno

Art. 58 - Trasmissione del documento interno

Art. 59 - Gestione archivistica del documento

Art. 60 - Piano di classificazione

Art. 61 - Classificazione dei documenti

Art. 62 - Massimario di conservazione e di scarto

Art. 63 - Il procedimento amministrativo e il fascicolo

Art. 64 - Fascicolazione dei documenti

Art. 65 - I fascicoli del personale e dei collaboratori esterni

Art. 66 - Repertorio dei fascicoli

Capo VI - Adempimenti nell'archivio corrente e nell'archivio di deposito

Art. 67 - Conservazione e custodia dei documenti

Art. 68 - Consegna del repertorio dei fascicoli

Art. 69 - Versamento dei fascicoli all'Archivio generale

Art. 70 - Scarto d'archivio

Capo VII - La sezione separata d'archivio

Art. 71 - Funzioni e compiti

Art. 72 - Consultazione dei documenti

Art. 73 - Limiti alla consultabilità dei documenti

Capo VIII - Disposizioni transitorie

Art. 74 - Accesso ai locali d'archivio

Art. 75 - Attivazione del protocollo unico ed informatico

Art. 76 -Differimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 77 - Entrata in vigore

Art. 78 - Efficacia del manuale di gestione

Art. 79 - Ulteriori riferimenti

ALLEGATI

Allegato n. 1 - Decreto di individuazione dell'Area amministrativa che comprende il servizio di protocollo e il servizio unico dell'archivio comunale

Allegato n. 2 - Dotazione organica del Comune

Allegato n. 3 - Procedure di smistamento

Allegato n. 4 - Elenco dei documenti non soggetti a registrazione

Allegato n. 5 - Piano di classificazione

Allegato n. 6 - Fascicolazione dei documenti – Copertina del fascicolo (camicia)

Allegato n. 7 - Repertorio dei fascicoli

Allegato n. 8 - Descrizione del software di gestione del protocollo informatico

Allegato n. 9 - Regolamento per l'accesso agli atti e documenti amministrativi

Allegato n. 10 - Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali.

Allegato n. 11 - Modulistica in uso per il servizio archivistico

Allegato n. 12 - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.

Allegato n. 13 - Indirizzo dell'Ente e caselle di posta elettronica

Capo I **Ambito di applicazione e definizioni**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente manuale disciplina la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'Amministrazione comunale di Castelli Azzara, in seguito denominata "Amministrazione".

Art. 2

Definizione di documento amministrativo

1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività amministrativa.

2. Per documenti dell'Amministrazione si intendono quelli prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria attività.

Art. 3

Definizione di archivio

1. Per archivio si intende il complesso dei documenti prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria attività e l'esercizio delle proprie funzioni dall'Amministrazione.

2. Fanno parte dell'archivio dell'Amministrazione anche gli archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo.

Art. 4

Suddivisioni dell'archivio

1. L'archivio è suddiviso convenzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico.

2. Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente.

3. Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico.

4. Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne nella sezione separata d'archivio, le cui funzioni sono descritte al Capo VII.

5. L'archivio corrente è conservato dai responsabili dei procedimenti amministrativi, l'archivio di deposito e l'archivio storico sono invece conservati dal responsabile dell'area affari generali, le cui funzioni sono descritte all'art. 8.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 5

Unità dell'archivio

1. L'archivio, pur suddiviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico, è unico.

Art. 6

Diritto di accesso e diritto di consultazione

1. Gli uffici, in armonia con la normativa vigente, assicurano il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso ai documenti dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito, nonché il diritto alla consultazione dei documenti dell'archivio storico.

Art. 7

L'Archivio generale

1. L'Archivio generale dell'Amministrazione è un'infrastruttura tecnica complessa che svolge funzioni di servizio sia per la sede comunale, che, eventualmente, per quelle periferiche; esso corrisponde al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi previsto dall'art. 12 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428.
2. L'archivio storico è conservato dal responsabile del servizio archivistico, cioè dall'unità organizzativa istituita presso l'Area affari generali.

Art. 8

Funzioni dell'Archivio generale

1. L'Archivio generale dell'Amministrazione:
coordina la gestione del protocollo, esercita il controllo sulla formazione dell'archivio corrente e provvede alla tenuta dell'archivio di deposito e dell'archivio storico dell'Amministrazione;
cura il versamento dell'archivio storico;
provvede alla gestione della sezione separata d'archivio.

Art. 9

Promozione e valorizzazione dell'archivio

1. L'Amministrazione può curare la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'archivio anche attraverso l'ampliamento dei servizi, la realizzazione di mostre, l'organizzazione di conferenze e la gestione di attività formative e promozionali rivolte anche al territorio e al mondo della scuola.

Capo III

Il documento

Art. 10

Produzione dei documenti

1. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici e secondo le Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi approvate con Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 ottobre 2003

Art. 11

Inalienabilità dei documenti

1. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono beni inalienabili.

Art. 12

Tipologia dei documenti

1. I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni e documenti acquisiti (questi ultimi indicati all'art. 3, comma 2) durante lo svolgimento della propria attività o l'esercizio delle proprie funzioni.
2. I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nei successivi articoli, in particolare al Capo IV e Capo V.
4. I documenti che sono esclusi dalla registrazione di protocollo sono indicati nell'allegato 4.

Art. 13

Documenti interni

1. I documenti interni sono quelli scambiati tra uffici inerenti al medesimo protocollo.
2. Essi si distinguono in:

- a) documenti di preminente carattere informativo;
 - b) documenti di preminente carattere giuridico - probatorio.
3. I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici.
 4. I documenti interni di preminente carattere giuridico - probatorio sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

Art. 14

Gestione del repertorio generale delle delibere, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei verbali, delle circolari e dei contratti e convenzioni

1. Sono istituiti il repertorio generale delle delibere del Consiglio Comunale il repertorio generale delle delibere della Giunta Comunale, il repertorio generale dei decreti sindacali, il repertorio generale delle ordinanze, il repertorio delle determinazioni dirigenziali, distinto per ogni area, il repertorio generale di tutte le determinazioni dirigenziali, il repertorio generale dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e il repertorio generale dei contratti e delle convenzioni, di natura privata.
2. Presso l'ufficio segreteria (o ufficio delegato) sono conservati i repertori generali e le serie relativi agli ultimi cinque anni.
3. Per ogni determinazione dirigenziale da trascrivere nel repertorio generale, il responsabile del settore o del servizio può trasmettere copia del documento, all'ufficio segreteria, mediante la rete informatica interna o mediante posta elettronica. L'ufficio segreteria, una volta ricevuta, la determinazione vi appone sulla stessa il numero progressivo assegnato nel repertorio generale di tutte le determinazioni e rimette il documento all'ufficio che lo ha prodotto.
4. I repertori generali e le serie esaurite da oltre cinque anni vanno conferiti all'archivio di deposito, con le procedure descritte all'art. 73.

Art. 15

Gestione e archiviazione delle delibere, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni, dei verbali, delle circolari e dei contratti

1. Per ogni delibera, decreto, ordinanza, determinazione dirigenziale, verbale, circolare interna e contratto, deve essere prodotta di norma un originale, e, per i contratti e le convenzioni devono essere prodotti di norma due originali, ferme restando le copie dichiarate conformi e le copie di carattere informativo riprodotte per le esigenze d'ufficio.
2. Nel caso di circolare esterna, cioè di circolare ricevuta, deve essere prodotta una copia semplice.
3. L'originale va conservato nella rispettiva serie (serie delle delibere del Consiglio Comunale, delle delibere della Giunta Comunale serie dei decreti, ecc.) e ordinato secondo il numero di repertorio.
4. Le copie del documento vanno conservati nel rispettivo fascicolo (e/o sottofascicolo, inserto), cioè insieme ai documenti inerenti al medesimo procedimento amministrativo e se formati da più pagine, possono essere fotoprodotte in un formato di carta A/3.

Art. 16

Elementi di garanzia e di informazione dei documenti

1. I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono scritti, devono riportare, opportunamente evidenziate e se disponibili, le seguenti informazioni:
 - a) stemma del Comune la dicitura "Comune di Castell'Azzara";
 - b) struttura di riferimento con l'eventuale articolazione nella unità organizzativa responsabile (divisione, sezione, ufficio, ecc.);
 - c) indirizzo completo (via, numero, c.a.p., città, provincia);
 - d) numero di telefono;
 - e) numero di telefax;
 - f) indirizzo di posta elettronica;

- g) data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;
- h) numero di protocollo;
- i) numero di repertorio generale delle delibere, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei verbali, delle circolari e dei contratti;
- j) indice di classificazione composto da titolo, classe, fascicolo e da altre eventuali suddivisioni;
- k) numero degli allegati;
- l) descrizione degli allegati;
- m) numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale precedente;
- n) oggetto del documento;
- o) sigla del responsabile della immissione dei dati con relativa firma autografa o informatica (digitale);
- p) sigla del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o informatica (digitale) e, qualora ritenute necessarie, anche le sigle del responsabile della composizione del testo (o immissione dati) e del responsabile della struttura o di chi ne fa le veci con relativa firma autografa o informatica (digitale);
- q) eventuale nome informatico assegnato d'ufficio al documento stesso (nome del file).

Art. 17

Tutela della riservatezza

1. I documenti, le banche dati e il protocollo devono essere prodotti, in armonia con la normativa vigente, in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili.

Art. 18

Originale e minuta del documento

1. Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in originale e in minuta.
2. Per originale si intende la redazione definitiva del documento, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali (carta intestata, formulario amministrativo, firma, ecc.).
3. E' considerato originale ogni pagina del documento estratto da stampa con carta a modulo continuo o con foglio singolo. Se un documento è formato da più pagine, le stesse vengono congiunte, con l'apposizione del timbro dell'ufficio, sui lembi di congiuntura.
4. Per minuta si intende la copia del documento conservato "agli atti", cioè nel fascicolo relativo all'affare o al procedimento amministrativo trattato.
5. L'originale va corredato di firma autografa, mentre le sigle vanno apposte soltanto sulla minuta.

Art. 19

Gestione e archiviazione dell'originale e della minuta del documento

1. L'originale del documento, che non deve essere conservato nelle apposite serie, va di norma spedito.
2. Se per la formazione di un documento (delibere, determinazioni dirigenziali) sono richiesti, pareri, visti, attestazioni interni, l'ufficio che produce il documento, invia preliminarmente la proposta dell'atto, contenente l'espressione del parere, del visto o dell'attestazione, mediante la rete informatica interna o mediante posta elettronica. L'ufficio ricevente rispedisce il medesimo atto al mittente, con il relativo visto.
3. Qualora i destinatari siano più di tre, è autorizzata la spedizione di copie dell'originale.
4. La minuta del documento, sulla quale viene apposta la dicitura "minuta o copia", va conservata nel fascicolo cui afferisce.

Art. 20

Copia del documento

1. La copia informale dell'originale, inviata a titolo informativo agli organi o agli uffici e che non attivi procedimenti amministrativi, va eliminata a cura del destinatario.

2. Al fine di agevolare l'eliminazione, su ciascuna copia va impressa la dicitura "copia" a cura dell'ufficio protocollo o dell'ufficio mittente.
3. Per la copia informatica, in analogia a quanto disposto nel comma precedente, saranno attivate delle procedure automatizzate di eliminazione.

Art. 21

Uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica

1. L'uso dei sistemi informatici, telematici, di archiviazione ottica e di posta elettronica per la redazione dei documenti amministrativi è consentito se conforme ai criteri e alle modalità di elaborazione, protezione, sicurezza e trasmissione dettati dalla normativa vigente.

Art. 22

Uso del telefax

1. I documenti inviati via telefax si distinguono in:
 - a) documenti di preminente carattere informativo;
 - b) documenti di preminente carattere giuridico - probatorio.
 2. L'uso del telefax per documenti di preminente carattere informativo è consentito al fine di velocizzare lo scambio di informazioni con enti pubblici, enti privati, cittadini.
 3. L'uso del telefax per documenti di preminente carattere giuridico - probatorio, cioè per documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, deve rispettare la seguente procedura:
 - a) il documento in partenza via telefax reca la dicitura "Il documento originale verrà spedito per posta ordinaria" ed è successivamente spedito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo; qualora il documento in partenza sia indirizzato a una pubblica amministrazione, è sufficiente la trasmissione dello stesso via telefax;
 - b) il documento in arrivo, del quale sia certa la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua ricezione non deve essere seguita da quella del documento originale per via ordinaria;
 - c) il documento interno può essere conservato in copia telefax con l'apposizione della dicitura "Documento ricevuto via telefax".
- Qualora venga registrato un documento ricevuto via telefax e venga successivamente ricevuto lo stesso documento in originale, l'operatore di protocollo deve attribuire all'originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax qualora sia verificabile la loro esatta corrispondenza.

Art. 23

Uso della posta elettronica

1. L'uso della posta elettronica (e-mail) è consentito al fine di velocizzare lo scambio di informazioni con enti pubblici, enti privati, cittadini.
2. Il documento prodotto mediante posta elettronica deve essere trattato come segue:
 - a) il documento in partenza deve essere stampato e deve recare la dicitura "Il documento originale verrà spedito per posta ordinaria" e deve essere successivamente spedito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo; qualora il documento in partenza sia indirizzato a una pubblica amministrazione, è sufficiente la trasmissione dello stesso via e-mail;
 - b) il documento in arrivo, del quale sia certa la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua ricezione non deve essere seguita da quella del documento originale per via ordinaria;
 - c) il documento interno può essere conservato in copia informatica.

Capo IV

Il protocollo informatico

Art. 24

Definizione di protocollo

1. Per protocollo si intende l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico – gestionale e mediante la gestione del protocollo informatico in uso presso l'Ente e secondo le Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi approvate con Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 ottobre 2003.
2. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dall'Amministrazione è effettuata mediante le operazioni minime descritte nei successivi articoli.

Art. 25

Elementi obbligatori ed elementi accessori del protocollo

1. Il protocollo è costituito da elementi obbligatori e da elementi accessori.
2. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano giuridico - probatorio.
3. La registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

Art. 26

Individuazione degli elementi obbligatori del protocollo ("Registratura")

1. Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico - probatorio, ai sensi del capitolo 4 delle Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi, approvate con Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 ottobre 2003, sono i seguenti:
 - a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
 - b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente da sistema e regolata con forma non modificabile (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);
 - c) mittente per il documento in arrivo e destinatario e/o i destinatari per il documento in partenza, registrati in forma non modificabile;
 - d) oggetto del documento registrato in forma non modificabile;
 - e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
 - f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificare univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile;
 - g) numero degli allegati, compresi inserti e annessi, se presenti;
 - h) descrizione degli allegati.
2. L'insieme degli elementi obbligatori del protocollo è denominato "Registratura".

Art. 27

Individuazione degli elementi accessori del protocollo

1. Il protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.
2. Il Responsabile del servizio, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo.

Art. 28

Tipologia degli elementi accessori del protocollo

1. Gli elementi accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni:
 - a) gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi;
 - b) gestione dell'archivio;
 - c) gestione delle banche dati.
2. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:
 - a) data di arrivo (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);
 - b) data di partenza (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);
 - c) numero di protocollo del documento ricevuto;
 - d) ora e minuto di registrazione;
 - e) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;
 - f) tipo di spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, ecc.);
 - g) collegamento a documenti precedenti e susseguenti;
 - h) indicazione degli allegati su supporto informatico;
 - i) nominativo del destinatario di copia per conoscenza;
 - j) unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo;
 - k) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - l) oggetto del procedimento amministrativo;
 - m) termine di conclusione del procedimento amministrativo;
 - n) stato e tempi parziali delle procedure del procedimento amministrativo;
 - o) tipologia del documento amministrativo, con indicazione esplicita di quello sottratto all'accesso o con accesso differito;
 - p) immagine informatica del documento amministrativo.
3. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione dell'archivio sono i seguenti:
 - a) classificazione del documento attraverso il piano di classificazione (titolo, classe e fascicolo; eventuale sottofascicolo e inserto);
 - b) data di istruzione del fascicolo;
 - c) numero del fascicolo;
 - d) numero del sottofascicolo;
 - e) numero dell'inserto;
 - f) fascicolazione;
 - g) data di chiusura del fascicolo;
 - h) repertorio dei fascicoli;
 - i) codice personalizzato di riconoscimento del fascicolo e/o del documento;
 - j) numero di repertorio della serie (delibere, decreti, ordinanze, determinazioni dirigenziali, verbali, circolari e contratti);
 - k) tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di scarto;
 - l) scadenziario.
4. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione delle banche dati sono i seguenti:
 - a) ulteriori informazioni sul mittente (eventuale ragione sociale completa, maschio / femmina, ecc.);
 - b) indirizzo completo del mittente (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);
 - c) ulteriori informazioni sul destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio / femmina, ecc.);
 - d) indirizzo completo del destinatario (via, numero civico, c.a.p., città, provincia, stato);
 - e) codice fiscale;
 - g) partita iva;
 - h) recapito telefonico;

- i) recapito telefax;
- j) indirizzo di posta elettronica;
- k) chiave pubblica della firma digitale.

Art. 29

Registrazione degli elementi accessori del protocollo

1. La registrazione degli elementi accessori del protocollo può essere modificata, integrata e cancellata in base alle esigenze degli uffici e del responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 30

Unicità del numero di protocollo

1. Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.
2. Non è consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di protocollazione.

Art. 31

Annullamento di una registrazione a protocollo

1. È consentito l'annullamento di una registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato".
2. L'apposizione della dicitura "annullato" deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo.

Art. 32

Riservatezza temporanea delle informazioni

1. Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso, è prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.
2. Il responsabile dell'immissione dei dati deve indicare contestualmente alla registrazione a protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Art. 33

Il protocollo unico

1. Gli uffici afferiscono ad un protocollo unico, denominato "Protocollo unico dell'Amministrazione".

Art. 34

Il protocollo particolare

1. Possono essere previste particolari forme di riservatezza e di accesso al protocollo unico per:
 - a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
 - b) documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del Sindaco o del Segretario Comunale che, se resi di pubblico dominio, possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - d) le tipologie di documenti individuati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, nonché dall'art. 8 del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con deliberazione consiliare.

2. L'ufficio del Sindaco e l'ufficio del Segretario Comunale sono pertanto autorizzati, all'interno del protocollo unico, all'attivazione di procedure particolari di registrazione a protocollo con accesso riservato.

Art. 35

Procedure del protocollo particolare

1. Il protocollo particolare è utilizzato dal Sindaco o dal Segretario Comunale mediante provvedimento espresso, cioè con l'apposizione della propria firma sul documento da registrare mediante procedure particolari con accesso riservato.
2. Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad accesso riservato, comprese la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione, sono conformi a quelle adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi.

Art. 36

Consultabilità dell'archivio particolare

1. Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato costituisce l'archivio particolare.
2. I documenti e i fascicoli dell'archivio particolare divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati in attuazione della normativa indicata al precedente art. 37, comma 1, capo d), nonché degli artt. 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
3. Motivate richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 37

Natura del protocollo

1. Il protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.
2. Il protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

Art. 38

Il registro di emergenza

1. E' autorizzato, dal responsabile del servizio della gestione del protocollo, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, lo svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.
2. Sul registro di emergenza deve essere riportata la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema ai sensi dell'art. 63, comma 1 del DPR 445/2000).
3. Sul registro di emergenza devono essere riportate, inoltre, le autorizzazioni all'uso di procedure manuali per periodi successivi alle 24 ore ed il numero totale di operazioni registrate manualmente.

Art. 39

Salvataggio delle operazioni del protocollo elettronico

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004, al fine di tutelare l'integrità e la regolarità delle registrazioni, il responsabile del procedimento addetto al servizio di protocollo provvede quotidianamente al salvataggio giornaliero delle operazioni di protocollo.
2. Entro il mese di gennaio, il responsabile del servizio di protocollo provvede alla stampa del registro di protocollo dell'anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, allo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell'anno precedente.

Capo V

Sistema informativo documentario, flusso e gestione archivistica del documento

Art. 40

Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo

1. La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata.
2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:
 - a) corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara;
 - b) corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione "riservata", "personale", "confidenziale" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata.
3. Sulla base di quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata, direttamente al destinatario.
4. Il personale che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento inerente a procedimenti amministrativi o affari di competenza dell'Amministrazione, deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente al rispettivo ufficio protocollo.

Art. 41

Protocollazione della busta di una gara

1. La corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).
2. Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.
3. Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (pliche e simili).

Art. 42

Protocollazione del documento in arrivo

1. L'ufficio protocollo provvede alla registrazione del documento in arrivo con l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, cioè della data di registrazione, del numero di protocollo, del mittente, dell'oggetto del documento, del numero e della descrizione degli eventuali allegati.
2. Qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del responsabile del servizio di protocollo si differiscono i termini di registrazione a protocollo.
3. Per differimento dei termini di registrazione si intende il provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque essere effettuata.
4. Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure descritte al precedente articolo, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza.

Art. 43

Determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo

1. Prima di essere protocollato, sul documento in arrivo viene indicata, dal Segretario comunale, o in sua assenza dal responsabile del servizio protocollo o da chi ne fa le veci, la determinazione di competenza e l'assegnazione all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo.
2. I documenti in arrivo sono trasmessi in originale e per competenza ad una sola unità organizzativa responsabile e salvi i casi di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ad avvenuta protocollazione, i documenti assegnati saranno ritirati presso l'ufficio protocollo dal Responsabile del Servizio competente o da chi ne fa le veci, che firmerà una distinta per la presa in carico.

Art. 44

Assegnazione del responsabile del procedimento amministrativo al documento in arrivo

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo provvede ad assegnare al documento in arrivo il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.
2. Qualora il procedimento amministrativo coinvolga più di un responsabile, l'unità organizzativa responsabile provvede all'indizione di una conferenza di servizi.

Art. 45

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in arrivo

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione del documento e alla registrazione delle informazioni ad esso collegate, cioè degli elementi accessori del protocollo (classificazione, fascicolazione, termini di conclusione del procedimento amministrativo, termini di conservazione, ecc.).

Art. 46

Oggetto del documento in arrivo

1. Ogni documento in arrivo deve essere protocollato con l'indicazione dell'oggetto
2. Qualora un documento tratti più argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi diversi, è possibile farne il necessario numero di copie.

Art. 47

Protocollazione di un documento informatico in arrivo

1. Il documento informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della firma digitale del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente non appena disponibile la relativa tecnologia.

Art. 48

Protocollazione di un documento informatico avente valore legale in partenza e interno

1. Il documento informatico, avente valore legale, in partenza e il documento informatico interno, avente valore legale, vanno protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 49

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in partenza

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e alla gestione del documento in partenza, cioè la registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo e la gestione archivistica del documento medesimo.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

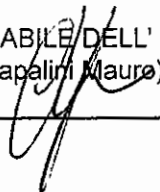
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

a) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

 PARERE FAVOREVOLE

LI, 17/03/2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE
(Papalini Mauro)



b) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

 PARERE non NECESSARIO

Allegato n. 3 - PROCEDURE DI SMISTAMENTO

Prima di essere protocollato, sul documento in arrivo viene indicata, dal Segretario comunale, o a chi ne fa le veci, la determinazione di competenza e l'assegnazione all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo.

I documenti in arrivo sono trasmessi in originale e per competenza ad una sola unità organizzativa responsabile e salvi i casi di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo provvede ad assegnare al documento in arrivo il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.

Qualora il procedimento amministrativo coinvolga più di un responsabile, l'unità organizzativa responsabile provvede all'indizione di una conferenza di servizi.

Per la formazione di deliberazioni e determinazioni dirigenziali, dal momento che sono richiesti, pareri, visti, attestazioni interni, l'ufficio che produce il documento, invia preliminarmente la proposta dell'atto, contenente l'espressione del parere, del visto o dell'attestazione, mediante la rete informatica interna o mediante posta elettronica. L'ufficio ricevente rispedisce il medesimo atto al mittente, con il visto "nulla da osservare". Per consentire la spedizione mediante l'uso della rete informatica interna ogni "client" - "postazione di computer" istituisce apposita cartella con la descrizione: "ricezione documenti interni".

Stessa procedura viene seguita per la spedizione delle determinazioni dirigenziali da trascrivere nel repertorio generale. Il responsabile del settore o del servizio se trasmette copia del documento, all'ufficio segreteria, mediante la rete informatica interna o mediante posta elettronica, lo potrà fare salvando il "file" del documento nella cartella appositamente istituita nel client" - "postazione di computer" dell'ufficio segreteria e protocollo affidato in gestione al dipendente Sig.

L'ufficio segreteria, una volta ricevuta, la determinazione vi appone sulla stessa il numero progressivo assegnato nel repertorio generale di tutte le determinazioni e rimette il documento all'ufficio che lo ha prodotto.

Allegato n. 4 – ELENCO DEI DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE

- gazzette ufficiali,
- bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione,
- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni,
- materiali statistici,
- atti preparatori interni,
- giornali,
- riviste,
- libri,
- opuscoli,
- depliant,
- materiali pubblicitari,
- inviti a manifestazioni.

Tali documenti verranno inseriti in appositi contenitori e custoditi per non più di cinque anni.

Allegato n. 5 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE

Titolo I Amministrazione generale

Questo titolo è stato pensato per i documenti prodotti dal Comune nell'esercizio di funzioni di carattere generale e trasversale, che interessano tutti gli uffici in quanto costituiscono strumento per l'attività amministrativa dell'apparato comunale.

1. Legislazione e circolari esplicative¹
2. Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento², toponomastica³
3. Statuto⁴
4. Regolamenti⁵
5. Stemma, gonfalone, sigillo⁶
6. Archivio generale⁷
7. Sistema informativo⁸
8. Informazioni e relazioni con il pubblico⁹
9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi¹⁰
10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale¹¹
11. Controlli esterni¹²
12. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna¹³

[1] Si intendono le circolari di carattere generale pervenute al Comune; quelle specifiche su una singola materia vanno inserite nel rispettivo titolo/ classe.

[2] Nella classe vanno inseriti i documenti relativi alla definizione territoriale delle circoscrizioni, non quelli prodotti dalle circoscrizioni, per i quali va predisposto un apposito titolario.

[3] T.U. 267/2000, art. 15 *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*; art. 17 *Circoscrizioni di decentramento*. In questa classe vanno classificati solo i documenti relativi all'individuazione delle circoscrizioni di decentramento, non il carteggio con i quartieri, che va inserito nella classe relativa alla materia trattata (si vedano le Considerazioni preliminari). La classe comprende anche la numerazione civica e l'attribuzione al Comune del titolo di città (T.U. 267/2000, art. 18).

[4] T.U. 267/2000, art. 6 *Statuti comunali e provinciali*.

[5] T.U. 267/2000, art. 7 *Regolamenti*.

[6] Comprende anche eventuali vessilli usati dal Comune.

[7] Si ricorda che con l'espressione "archivio generale" si indica il servizio archivistico comunale nel suo complesso; comprende quindi tutte le funzioni archivistiche svolte nelle tre fasi di vita convenzionalmente fissate: archivio corrente (= archivio in formazione), archivio di deposito, separata sezione (= archivio storico). Si ricorda in particolare che per legge il servizio archivistico è responsabile della conservazione autentica dei documenti prodotti dal Comune in tutte le sue articolazioni. Quindi si inseriscono in questa classe anche i carteggi relativi alle pubblicazioni all'albo pretorio e alle notifiche.

[8] T.U. 267/2000, art. 12 *Sistemi informativi e statistici*. Vanno inserite in questa classe tutte le rilevazioni statistiche promosse dal Comune, mentre quelle richieste dall'ISTAT e da altre *autorities* vanno classificate a seconda della materia che trattano.

[9] T.U. 267/2000, art. 10 *Diritto d'accesso e informazione*; D. lgs. 165/2001, art. 11 *Ufficio relazioni con il pubblico*; L. 7 giugno 2000, n. 150 *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*, art. 8.

[10] Materia regolata dal D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2: sono compresi nella classe tutti gli atti organizzativi relativi al personale nella sua complessità (dotazioni organiche, programmi di attività, orari di apertura degli uffici, attribuzioni di uffici, sviluppo delle pari opportunità, etc.). Si precisa che debbono essere ricondotti a questa classe anche i documenti relativi all'armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e delle pubbliche amministrazioni localizzati nel territorio del Comune (T.U. 267/2000, art. 50, comma 7). Per i documenti relativi ad affari concreti concernenti il personale si utilizza il Titolo III.

[11] La classe è destinata a documenti relativi ai rapporti di carattere generale con i sindacati e le rappresentanze del personale; per questioni specifiche si utilizzano le classi del titolo III.

[12] T.U. 267/2000, art. 147 *Tipologia dei controlli interni*, art. 148 *Controllo della Corte dei conti*.

[13] L. 7 giugno 2000, n. 150, cit., artt. 7, 9.

Art. 50
Oggetto del documento in partenza
1. Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato chiaramente a cura dell'autore nello spazio riservato all'oggetto.

Art. 51
Firme, sigle e timbri sul documento in partenza
1. Le firme, le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza ed il timbro tondo dell'ufficio vanno apposte prima della sua protocollazione.

Art. 52
Confezione del documento in partenza
1. La confezione (busta, plico o simili) del documento in partenza può riportare l'ufficio cui affrisce il responsabile del procedimento amministrativo.
2. Nel caso di spedizione per raccomandata, posta celere, corriere o altro mezzo che richieda una qualche documentazione da allegare alla busta o al plico, la relativa modulistica viene compilata a cura dell'ufficio che ha prodotto il documento.

Art. 53
Trasmissione e spedizione del documento in partenza
1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla trasmissione del documento in partenza, cioè alla sua spedizione, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.
2. Qualora i destinatari siano più di tre, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato e rinviare all'elenco dei destinatari che deve essere conservato in allegato alla minuta.

Art. 54
Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento interno
1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e gestione del documento interno nonché, se prevista, alla registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo.

Art. 55
Oggetto del documento interno
1. Ogni documento interno deve trattare un unico argomento, indicato chiaramente a cura dell'autore nello spazio riservato all'oggetto.

Art. 56
Firme, sigle e timbri sul documento interno
1. Le firme, le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento interno ed il timbro tondo dell'ufficio vanno apposte prima della sua protocollazione, se prevista.

Art. 57
Confezione del documento interno
1. La confezione (busta, plico o simili) del documento interno può riportare l'ufficio cui affrisce il responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 58
Trasmissione del documento interno
1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla trasmissione del documento interno, oppure alla sua spedizione, se prevista, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.

Art. 59

Gestione archivistica del documento

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione archivistica del documento.
2. Per gestione archivistica del documento si intende l'applicazione al documento, in via tradizionale e informatica, almeno dei seguenti strumenti:
 - a) piano di classificazione;
 - b) massimario di conservazione e di scarto;
 - c) repertorio dei fascicoli;
 - e) quant'altro possa essere funzionale all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa (schedari, rubriche, indici, ecc.).

Art. 60

Piano di classificazione

1. Per piano di classificazione (titolario) si intende un quadro alfanumerico di riferimento per l'archiviazione, la conservazione e la individuazione dei documenti.
2. Il piano di classificazione secondo quanto riportato nel capitolo 2 delle Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi, approvate con Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 ottobre 2003, si suddivide in titoli, i quali si suddividono in classi, le quali si suddividono in fascicoli.
3. I titoli e le classi sono nel numero prestabilito dal piano di classificazione contenuto nell'allegato 5 del presente manuale di gestione e non sono modificabili né nel numero né nell'oggetto, se non attraverso le procedure previste dal successivo comma 5.
4. Ogni classe ha un numero variabile di fascicoli, cioè dipendente dagli affari e dai procedimenti amministrativi istruiti che, all'interno della medesima classe, vengono numerati progressivamente e annotati nel repertorio dei fascicoli.
5. Il piano di classificazione è modificato oppure riconfermato periodicamente con determinazione del responsabile di area designato.

Art. 61

Classificazione dei documenti

1. Ogni documento, dopo la protocollazione, va classificato a cura del responsabile del procedimento amministrativo.
2. Per classificazione si intende l'applicazione del piano di classificazione, cioè l'assegnazione al documento del titolo, della classe, del numero del fascicolo ed eventualmente del sottofascicolo e dell'inserto.

Art. 62

Massimario di conservazione e di scarto

1. Per massimario di conservazione e di scarto si intende l'elenco, coordinato con il piano di classificazione e la tabella dei procedimenti amministrativi, dei documenti prodotti e del rispettivo tempo di conservazione (limitato o perenne).
2. Il massimario di conservazione e di scarto è modificato o riconfermato periodicamente con determinazione del responsabile di area designato.
3. Essendo il massimario di conservazione e di scarto strettamente connesso con la tabella dei procedimenti amministrativi, il responsabile designato è incaricato di approvare il nuovo massimario dopo la revisione, l'integrazione e l'aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'art. 79.

Art. 63

Il procedimento amministrativo e il fascicolo

1. Gli affari trattati e i procedimenti amministrativi danno luogo ad un fascicolo.
2. Per fascicolo si intende il complesso dei documenti relativi ad un determinato affare o afferenti ad un medesimo procedimento amministrativo.
3. Qualora insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta possono essere distinti in inserti.
4. L'esaurimento del procedimento amministrativo, cioè la data di chiusura del rispettivo fascicolo, sottofascicolo o inserto, si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto, cioè del documento che conclude il procedimento amministrativo stesso.

Art. 64

Fascicolazione dei documenti

1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, va fascicolato a cura del responsabile del procedimento amministrativo.
2. Per fascicolazione si intende l'inserimento del documento in un apposito fascicolo.
3. I documenti sono conservati all'interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell'inserto, secondo l'ordine progressivo di registrazione, cioè di sedimentazione, secondo il numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data.
4. Ogni fascicolo ha una copertina (detta anche "camicia"), conforme al modello descritto nell'allegato 6 del presente manuale di gestione nella quale deve essere indicato il titolo, la classe, il numero del fascicolo, l'oggetto dell'affare o del procedimento amministrativo, nonché l'eventuale presenza di sottofascicoli o inserti.

Art. 65

I fascicoli del personale e dei collaboratori esterni

1. Per ogni dipendente deve essere istituito un apposito fascicolo nominativo, che può essere distinto in sottofascicoli riportanti le variazioni di carriera, istanze e comunicazioni e quant'altro ritenuto necessario.
2. Analogamente deve essere istituito un fascicolo nominativo per ogni collaboratore esterno.
3. I fascicoli del personale e dei collaboratori esterni costituiscono due distinte serie archivistiche, che vanno archiviate in ordine alfabetico per cognome e nome a cura del responsabile del servizio personale.

Art. 66

Repertorio dei fascicoli

1. I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli.
2. Per repertorio dei fascicoli si intende l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istituiti all'interno di ciascuna classe e riportante, oltre che l'oggetto dell'affare o del procedimento amministrativo, l'indice di classificazione completo (titolo, classe e numero del fascicolo).
3. Nell'indice di classificazione deve essere indicata anche l'eventuale presenza di sottofascicoli o inserti, a loro volta numerati progressivamente all'interno del fascicolo (se sottofascicolo) o del sottofascicolo (se inserto).
4. Nel repertorio va annotata anche la movimentazione dei fascicoli, cioè lo spostamento fisico del fascicolo da ufficio a ufficio e da questi ultimi all'archivio.
5. Il repertorio dei fascicoli, conforme al modello descritto nell'allegato 7 del presente regolamento, ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Capo VI

Adempimenti nell'archivio corrente e nell'archivio di deposito

Art. 67

Conservazione e custodia dei documenti

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto alla corretta conservazione e custodia dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi di propria competenza.

Art. 68

Consegna del repertorio dei fascicoli

1. Un esemplare del repertorio dei fascicoli, deve essere consegnato annualmente al responsabile del servizio e comunque prima del versamento dei fascicoli dall'archivio corrente all'archivio di deposito, da ciascuna unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'articolo seguente.

Art. 69

Versamento dei fascicoli all'Archivio generale

1. Periodicamente e secondo un apposito piano di versamento, ogni ufficio deve conferire all'Archivio generale i fascicoli relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi o comunque non più necessari ad una trattazione corrente.
2. Ricevuti i fascicoli e controllato il rispettivo repertorio dei fascicoli ricevuto il direttore dell'Archivio generale predispone un elenco di consistenza.
3. I fascicoli personali e dei collaboratori esterni vanno trasferiti dall'archivio corrente all'archivio di deposito l'anno successivo alla data di cessazione dal servizio (per i fascicoli personali) e di conclusione o revoca dell'incarico (per i fascicoli dei collaboratori esterni).
4. Le serie e i repertori delle circolari, ordinanze, determinazioni dirigenziali, decreti, verbali, delibere e contratti, relative agli ultimi cinque anni sono conservati presso gli uffici individuati come unità organizzative responsabili del rispettivo procedimento amministrativo o apposito ufficio delegato; trascorso tale termine, le serie e i repertori vengono conferiti all'Archivio generale.

Art. 70

Scarto d'archivio

1. Periodicamente e comunque prima del passaggio dei fascicoli alla sezione separata d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto, previo nulla osta della Sovrintendenza archivistica, sulla base del massimario di conservazione e di scarto sopra descritto.

Capo VII

La sezione separata d'archivio

Art. 71

Funzioni e compiti

1. La sezione separata d'archivio è una unità organizzativa dipendente dall'Archivio generale.
2. La sezione separata d'archivio:
 - a) cura la conservazione e la tutela dei documenti;
 - b) mantiene i documenti secondo l'ordine originario e il principio di provenienza;
 - c) procede, laddove necessario, al riordino e al restauro dei documenti;
 - d) redige e tiene aggiornato l'inventario scientifico e gli altri mezzi di corredo.

Art. 72

Consultazione dei documenti

1. I documenti della sezione separata d'archivio sono messi a disposizione di chi ne faccia richiesta, nei termini di legge, utilizzando il modello descritto nell'allegato 11 del presente regolamento.

2. I consultatori sono tenuti all'osservanza del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (allegato n. 12)

Art. 73

Limiti alla consultabilità dei documenti

1. I documenti della sezione separata d'archivio sono liberamente consultabili, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Capo VIII

Disposizioni transitorie

Art. 74

Accesso ai locali d'archivio

1. L'accesso ai locali dell'archivio è disciplinato con determinazione del responsabile di area designato.

Art. 75

Attivazione del protocollo unico ed informatico

1. Il 1° gennaio 2004 cessano di fatto e di diritto tutti i cosiddetti protocolli interni (cioè di settore, di divisione, protocolli multipli, protocollo del telefax, ecc.) o altri sistemi di registrazione o registratura dei documenti diversi dal protocollo unico ed informatico, che contestualmente entra ufficialmente in vigore.

Art. 76

Differimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione

1. In attesa di nuove e specifiche direttive dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché dell'emanazione di standard internazionali per la conservazione dei documenti su supporto non cartaceo che non pregiudichino la certezza del diritto e l'efficacia probatoria, è differito l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalità di conservazione.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 77

Entrata in vigore

1. Il presente manuale di gestione entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Ogni anno, assieme al piano esecutivo di gestione o al bilancio di previsione viene adottato il piano di classificazione e il massimario di conservazione e di scarto, sia per l'Amministrazione che per eventuali strutture distaccate, con opportune modifiche e integrazioni, oppure riconferma quelli dell'anno precedente.

Art. 78

Efficacia del manuale di gestione

1. Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva.
2. Il piano di classificazione, contenuto nell'allegato 5, non è applicabile ai documenti prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; essi pertanto devono essere archiviati secondo il piano di classificazione, o qualsiasi altro sistema di classificazione, registratura, tabella delle posizioni, repertoriazione o inventariazione in uso alla data nella quale è avvenuta la loro produzione.

Art. 79

Ulteriori riferimenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente in materia, adottando comportamenti ispirati al principio del buon andamento dell'attività amministrativa e alla diligenza del buon padre di famiglia.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
Provincia di Grosseto

Prot. 7631

Li 31.12.2003

Al Sig Ciaffarafa Alessandro.
Responsabile Area Amministrativa- Informatica
E servizi generali
SEDE

Oggetto: art. 50 D.P.R. 445 del 28.12.2000 – decreto di nomina responsabile del servizio

IL SINDACO

Visto l' art. 50 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 recante le norme per la tenuta del protocollo e dell'archivio Comunale che prevedono la nomina di un responsabile per detto servizio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°103 del 28.10.2003, avente ad oggetto: "Art. 50 D.P.R. 445/2000. Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, approvazione linee guida per la stesura del manuale di gestione dell'archivio Comunale e individuazione Area Organizzativa Omogenea (A.O.O.).

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 121 del 11.12.2003 , avente ad oggetto: "Approvazione manuale di gestione dell'archivio Comunale – Integrazione Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi".

Richiamato il proprio decreto N° 3322 del 16.06.1999, con il quale veniva nominato il responsabile per l'area amministrativa, informatica e servizi generali.

Ritenuto opportuno, in ordine al dettato di cui all' art. 50 D.P.R. 445/2000, provvedere alla nomina del Sig **CIAFFARAF A' Alessandro** già responsabile dell'Area Amministrativa informatica e affari generali quale responsabile del servizio archivio e protocollo Comunale.

DECRETA

Di nominare il sig. **CIAFFARAF A' Alessandro** già responsabile dell'area Amministrativa quale responsabile del servizio archivio e protocollo comunale per gli adempimenti di cui al D.P.R 455/2000 e successive modifiche e integrazioni con decorrenza 1° gennaio 2004.

Di provvedere con successivo decreto alla rideterminazione dell'indennità di posizione in relazione alle risorse economiche che verranno previste nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2004.

IL SINDACO
Relitti Iyo

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 23 del 18/03/2003

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - TRIENNIO 2003 - 2005. APPROVAZIONE - DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno duemilatre addì diciotto del mese di Marzo alle ore 10,00 nell' Ufficio del Sindaco della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. RELITTI IVO (SINDACO)

RELITTI IVO	SINDACO	Presente
BIONDI GIO. BATTISTA	ASSESSORE	Presente
DANI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
RUFFALDI SINIBALDO	ASSESSORE	Presente

Presenti 4

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DI SIBIO DR. GIUSEPPE incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - TRIENNIO 2003 - 2005.
APPROVAZIONE - DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

Il presidente sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che, testualmente, recitano:

"Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

..... omissis

18. (Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20-bis. (comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

Visto l'art. 28, della legge 23.12.1998, n. 448, come modificato ed integrato dall'art. 30, commi da 1 a 8, della legge 23.12.1999, n. 488;

Vista la propria deliberazione n. 27 in data 30/03/1999 con la quale veniva approvato il Regolamento sullo ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente ;

Vista la propria deliberazione n. 71 del 26/09/2002 con la quale veniva rideterminata la nuova dotazione organica di questo Ente che pertanto risulta essere la seguente :

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Ricoperti		Totale Posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3			
	SI NO								
Posti di ruolo a tempo pieno	1	2	1	5	3		12	0	12
Posti di ruolo a tempo parziale		2	1				2	1	3

Considerato che le disposizioni suddette pongono la necessita; agli enti ivi indicati, di adeguare i propri ordinamenti, con l'obiettivo di conseguire una riduzione programmata delle spese di personale;

Ritenuto che tale obiettivo non debba necessariamente essere raggiunto solamente attraverso una riduzione degli organici, ma che e; necessario portare a compimento i processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa;

Ritenuto che la disposizione del comma 18 del citato articolo 39 della legge n. 449/1997, pur non vincolando gli enti locali, rappresenti un criterio di cui gli stessi debbono tener conto nell'ambito delle misure da adottare per la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Dato atto che questo Comune:

NON TROVASI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE ;

Considerato :

- che si intende procedere all'assunzione di un collaboratore amministrativo categoria B3 a tempo parziale (tre ore giornaliere) e indeterminato per l'area amministrativa - tecnica ;
- che si intende in un programma di riorganizzazione dei servizi e del personale, trasformare dei posti di categoria A in categoria B, di categoria B in categoria C per il personale che era adibito a servizi che sono stati dismessi dalla gestione diretta dell'Ente ;

Ritenuto pertanto di dover variare la dotazione organica nel rispetto del programma delle assunzioni per il triennio 2003 – 2005 ;

Ritenuto, in questa sede, di dovere identificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 2, del C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999, e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i posti da destinare all'accesso dall'esterno;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 ;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica - Norme d'accesso";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati il 31 marzo 1999, il 1° aprile 1999, 14 settembre 2000 e 5 ottobre 2001 ;

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) DI PROGRAMMARE, ai sensi dell'art.39 comma 1 della legge 27/12/1997 n.449, per l'anno in corso l'assunzione a part-time a tempo indeterminato (3 ore giornaliere) di un collaboratore per l'area amministrativa e/o tecnica categoria B3; e, all'occorrenza, provvedere alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle tre aree esistenti, per dimissioni od altra causa, nel corso del triennio 2003-2005;

2) DI RIDETERMINARE ed APPROVARE la nuova **DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE** così come segue :

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CASTELL'AZZARA						
SERVIZIO – PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	POS. ECO N.	DOTAZIONE			ANNOTAZIONI
			TOT./RIC./VAC.			
AREA AMMINISTRATIVA						n. 1posto da ricoprire con mobilità interna A tempo Part-time e indeterminato
Responsabile area	D	D1	1	1		
Istruttori	C	C2	2	2		
Istruttori	C	C1	2	2		
Collaboratore	B	B4	1	1		
Collaboratore	B	B3	1		1	
SERVIZIO FINANZIARIO						
Responsabile servizio	D	D1	1	1		
Istruttore contabile	C	C1	1	1		
SERVIZIO TRIBUTI						
Collaboratore	B	B3	1	1		
AREA TECNICA						
MANUTENTIVA						
Responsabile servizio	D	D1	1	1		
Operatore	B	B3	1	1		
Operatori part-time	B	B1	2	2		
Operatore	A	A2	1	1		
TOTALE POSTI ORGANICA		DOTAZIONE	15	14	1	

3) DI DESTINARE all'accesso dall'esterno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 2, del CCNL 31 marzo 1999, e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i seguenti posti:

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

A - A TEMPO PIENO

N.D.	ANNO in cui è programmata l'assunzione	Categoria o qualifica	AREA O SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE

B - A TEMPO PARZIALE

N.D.	ANNO in cui è programmata l'assunzione	Categoria o qualifica	AREA O SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE
1	2003	B3	Amministrativa/tecnica	Collaboratore amministrativo

4) DI DARE ATTO che la maggiore spesa di Euro 9985,77, come rilevata dal prospetto del personale allegato al bilancio di previsione 2003, è stata regolarmente prevista nel bilancio annuale e triennale;

5) DI DARE ATTO che è stato provveduto all'informativa di cui all'art.7 del nuovo ordinamento professionale sottoscritto il 31.03.1999 ai soggetti interessati;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi

APPROVA

la su riportata proposta di deliberazione e con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, dichiara il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

- 13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti¹⁴
- 14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali¹⁵
- 15. Forme associative per l'esercizio di funzioni e servizi¹⁶
- 16. Area e città metropolitana¹⁷
- 17. Associazionismo e partecipazione¹⁸

Serie

- Albo dell'associazionismo¹⁹
- Fascicoli delle associazioni²⁰

Repertori

- Registro dell'Albo pretorio²¹
- Registro delle notifiche²²
- Registro di protocollo di emergenza

Titolo II Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia

[14] Si intendono sia le onorificenze conferite al Comune sia quelle conferite a singoli cittadini tramite il Comune. Si inserisce in questa classe anche il carteggio relativo all'uso delle bandiere (nazionale, europea, etc.).

[15] Si intendano i rapporti istituzionali di alto livello e di carattere generale, non quelli relativi a materie specifiche.

[16] T.U. 267/2000, Capo V Forme associate: art. 33 *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*; art. 30 *Convenzioni*; art. 31 *Consorzi*; art. 32 *Unioni di comuni*; capo IV. *Comunità montane*, che ex art. 27 sono considerate "unioni di comuni"; art. 34 *Accordi di programma*; art. 112 *Servizi pubblici locali*; art. 114 *Aziende speciali ed istituzioni*; art. 115 *Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni*; art. 113 e 113 bis *Affidamento di servizi a terzi*; Deliberazione del CIPE 11 novembre 1998, n. 127 sulla programmazione negoziale decentrata. Si precisa che vanno inseriti in questa classe solo gli atti costitutivi e i rapporti istituzionali, mentre per l'attività di ciascuno degli enti va predisposto un apposito titolario.

[17] T.U. art. 22 *Aree metropolitane*; art. 23 *Città metropolitane*. Anche in questo caso si classificano qui solo gli atti costitutivi e i rapporti istituzionali, mentre per l'attività della città metropolitana bisognerà prevedere un apposito titolario.

[18] L. 11 agosto 1991, n. 266 *Legge quadro sul volontariato*, in particolare per quanto riguarda i comuni, l'art. 7; D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*; D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 10, comma 3. Per l'associazionismo nel settore sanitario art. 45 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 *Istituzione del servizio sanitario nazionale*. Inoltre la disciplina in materia è completata dalla legislazione regionale, statuti e regolamenti delle singole amministrazioni.

[19] Si usa questo nome, anche se si tratta di registro.

[20] Si ricondurranno a questa classe anche i fascicoli relativi alle associazioni, che chiedono di essere iscritte nell'albo delle associazioni.

[21] Sul concetto di pubblicazione/ pubblicità legale anche T.U. 267/2000, art. 134, oltre a quanto specificato più in generale dal diritto amministrativo circa le forme obbligatorie di pubblicità. L'attività di pubblicazione legale va regolata da apposito regolamento: resta comunque inteso che il servizio archivistico non può, in linea di massima, a causa della mole ingente di pubblicazioni, conservare uno dei due esemplari prodotti del documento inviato alla pubblicazione; ma dovrà limitarsi a registrare sul repertorio i dati che identifichino in modo inequivocabile il documento pubblicato e gli estremi necessari per conferire valore legale alla procedura. L'originale, dopo la registrazione, va restituito al richiedente con in calce la referta di pubblicazione. Per la preminente funzione giuridico-probatoria tale registro acquisisce la natura di repertorio.

[22] Il Comune è chiamato a fornire il servizio legale di notifica anche per altre amministrazioni: L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14. Anche per questo servizio bisogna prevedere apposito regolamento. In linea di massima valgono le stesse considerazioni fatte per la pubblicazione.

Questo titolo è stato pensato per gli atti concernenti gli organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia, non per quelli da essi prodotti. Si ricordi che la classificazione riguarda la materia, non l'autore del documento, non le funzioni, ma il funzionamento dell'organo. Le classi di questo titolo possono essere adeguate alle reali strutture esistenti nel Comune. In questo caso si è proposto il numero massimo pensabile di classi.

Le classi dalla 16 in poi sono dedicate agli organi attivati nei comuni che hanno realizzato il decentramento²³; anche in questo caso le denominazioni degli organi dovranno essere adattate a quanto stabilito nei singoli statuti; qui si sono indicati quelli padovani²⁴.

1. Sindaco²⁵
2. Vice-sindaco
3. Consiglio²⁶
4. Presidente del Consiglio²⁷
5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio²⁸
6. Gruppi consiliari
7. Giunta²⁹
8. Commissario prefettizio e straordinario
9. Segretario³⁰ e Vice-segretario
10. Direttore generale e dirigenza³¹
11. Revisori dei conti³²
12. Difensore civico³³
13. Commissario ad acta³⁴
14. Organi di controllo interni³⁵
15. Organi consultivi³⁶
16. Consigli circoscrizionali
17. Presidenti dei Consigli circoscrizionali
18. Organi esecutivi circoscrizionali³⁷
19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali
20. Segretari delle circoscrizioni
21. Commissario ad acta delle circoscrizioni
22. Conferenza dei Presidenti di quartiere

[23] T.U. 267/2000, art. 17 *Circoscrizioni di decentramento comunale*.

[24] *Statuto del comune di Padova*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 4 febbraio 2000, in vigore dal 30 marzo 2000, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 68 del 20.07.2000, n. 77 del 21.07.2000 e n. 78 del 25.07.2000, in vigore dal 27 settembre 2000.

[25] T.U. 267/2000, art. 46 *Elezioni del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta*; art. 50 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia*.

[26] T.U. 267/2000, art. 38 *Consigli comunali e provinciali*; art. 42 *Attribuzioni dei consigli*; art. 37 *Composizione dei consigli*; art. 43 *Diritti dei consiglieri*; art. 38, comma 3.

[27] T.U. 267/2000, art. 39 *Presidenza dei consigli comunali e provinciali*. Si classificano qui anche i documenti relativi all'ufficio di presidenza, ove costituito.

[28] T.U. 267/2000, art. 38, comma 6 *Consigli comunali e provinciali* relativo alle commissioni.

[29] T.U. 267/2000, art. 47 *Composizione delle giunte*; art. 48 *Competenze delle giunte*.

[30] T.U. 267/2000, art. 97 *Ruolo e funzioni* e segg. del capo II *Segretari comunali e provinciali*.

[31] T.U. 267/2000, art. 108 *Direttore generale*; art. 107 *Funzioni e responsabilità della dirigenza*.

[32] T.U. 267/2000, art. 234 *Organo di revisione economico-finanziaria* e artt. successivi.

[33] T.U. 267/2000, art. 11 *Difensore civico*.

[34] Previsto dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 5 *Poteri sostitutivi*, comma 2.

[35] T.U. 267/2000, art. 147 *Tipologia dei controlli interni*. Ogni Comune indicherà i suoi.

[36] Ogni Comune indicherà i suoi.

[37] T.U. 267/2000, art. 79, comma 3.

Serie

Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive³⁸

Titolo III Risorse umane³⁹

Il titolo è dedicato alle funzioni relative alla gestione del personale, sia esso dipendente o esterno (collaboratori a qualsiasi titolo). Nelle classi andranno inseriti i documenti relativi a questioni non riconducibili a singole persone.

Per i documenti relativi a ciascun dipendente viene istruito un fascicolo nominativo.

1. Concorsi, selezioni, colloqui⁴⁰
2. Assunzioni e cessazioni
3. Comandi e distacchi; mobilità
4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni
5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro
6. Retribuzioni e compensi⁴¹
7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro⁴²
9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo⁴³
10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza
11. Servizi al personale su richiesta⁴⁴
12. Orario di lavoro, presenze e assenze⁴⁵
13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari
14. Formazione e aggiornamento professionale
15. Collaboratori esterni⁴⁶

Serie

Fascicoli del personale

Elenco degli incarichi conferiti⁴⁷

[38] L'obbligo di rendere pubblica la situazione patrimoniale dei consiglieri comunali riguarda i Comuni con più di 50.000 abitanti (Legge 5 luglio 1982, n. 441 con modifiche apportate dall'art. 26 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816). Ogni Comune emette poi un regolamento proprio: ad esempio, per il Comune di Padova *Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei titolari di cariche direttive degli enti sovvenzionati e altri soggetti obbligati approvato con deliberazione consiliare n. 753 del 22 ottobre 1982*.

[39] Valga il rinvio globale, oltre che al fondamentale DPR 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 30-57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

[40] Si classificheranno in questa classe anche le domande di assunzione e i *curricula* inviati, che non sono stati seguiti da alcun concorso.

[41] Si classificherà in questa classe anche il carteggio relativo all'anagrafe delle prestazioni.

[42] D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

[43] Si classificano qui le denunce di infortunio.

[44] Tale denominazione indica i servizi che il Comune predispone per i dipendenti che vi accedono solo su richiesta: ad esempio, i buoni pasto oppure il servizio di *baby sitting* oppure l'erogazione di contributi per le rette degli asili nido dei figli oppure ancora la sottoscrizione di convenzioni particolari stipulate con il Comune etc.

[45] La classe comprende una molteplicità di casistiche: part-time, permessi, esercizio del diritto allo studio, etc., vale a dire ogni evento che influisca a variare l'orario di lavoro del dipendente.

[46] T.U. 267/2000, art. 110 *Incarichi a contratto*. Inoltre volontari, obiettori di coscienza, stagisti, Co.Co.Co. (collaboratori coordinati continuativi), LSU (lavoratori socialmente utili), etc.

[47] D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 12.

Titolo IV Risorse finanziarie e patrimoniali⁴⁸

In questo titolo sono state previste le funzioni conferite ai comuni in materia di disponibilità di risorse finanziarie e di gestione contabile, quelle relative alla titolarità e gestione del patrimonio comunale, di natura sia immobile sia mobile; alla acquisizione e gestione dei beni e servizi strumentali allo svolgimento dell'attività.

1. Entrate⁴⁹
2. Uscite⁵⁰
3. Partecipazioni finanziarie
4. Bilancio preventivo⁵¹, variazioni di bilancio⁵², verifiche contabili⁵³
5. Piano esecutivo di gestione (PEG)⁵⁴
6. Rendiconto della gestione
7. Adempimenti fiscali⁵⁵
8. Inventari e consegnatari dei beni
9. Beni immobili⁵⁶

[48] T.U. 267/2000, art. 149 *Principi generali in materia di finanza propria e derivata*. Disposizioni generali; artt. 178-181; D. lgs. 504/1992; D. lgs. 446/1997; D. lgs. 244/1997; D. lgs. 23 ottobre 1998, n. 410.

[49] Nella redazione di questo titolo si è preferito trascurare la classificazione delle entrate operata dal T.U. (art. 149) che comunque si riporta: a) imposte proprie: 1) ICI (imposta comunale sugli immobili), istituita dal D. lgs. 504/92; 2) imposta comunale sulla pubblicità; 3) diritti sulle pubbliche affissioni, istituite dal T.U.F.L. e ridisciplinate dal D.P.R. 639/72, revisionate dal D. lgs. 507/93 e dal D. lgs. 446/97; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali: 1) addizionale sul consumo dell'energia elettrica, istituita nel 1982; 2) addizionale IRPEF, istituita dal D. lgs. 360/98; c) tasse e diritti per servizi pubblici: 1) TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), disciplinata dagli artt. 192 e segg. del T.U.F.L. e revisionata dal D. lgs. 507/93, dal D. lgs. 566/93 e dalla L. 549/95; 2) TARSU (tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani); d) trasferimenti erariali (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 7 *Attribuzione delle risorse*, comma 2); e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti (T.U. 267/2000, artt. 199-201); h) altre entrate e contributi straordinari (T.U. 267/2000, artt. 158, 162-177, 186-198). Sulle entrate per accensione di prestiti T.U. artt. 202-207. Riferimento legislativo più recente: D. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. A tale classificazione, che è sembrata troppo macchinosa per chi opera concretamente, si è preferito, per facilitare l'attività pratica di classificazione archivistica, riferirsi alla classificazione presentata dal DPR 31 gennaio 1996, n. 194 *Regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*. Si è però sostituita la dicitura *spese con uscite*, sia per parallelismo con *entrate* sia perché nelle uscite si possono comprendere le spese vere e proprie e i costi, che possono essere figurativi e indotti. In sede di revisione, si è deciso di eliminare l'indicazione delle sottoclassi (1. Entrate tributarie; 2. Entrate per trasferimenti dal settore pubblico; 3. Altre entrate correnti; 4. Entrate per accensione prestiti; 5. Altre entrate in conto capitale), in considerazione del fatto che non sempre è possibile per chi cura le operazioni di registrazione a protocollo e di classificazione distinguere senza ombra di dubbio le tipologie di entrate. Fra le entrate vanno ricomprese anche la pubblicità e le pubbliche affissioni.

[50] T.U. 267/2000, artt. 182-185.

[51] T.U. 267/2000, Titolo II. Programmazione e bilanci, artt. 162-177; Titolo III Gestione del bilancio, artt. 178-198. Si inseriscono qui anche gli allegati prescritti dalla normativa vigente.

[52] T.U. 267/2000, art. 175 *Variazioni del bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*.

[53] T.U. 267/2000, artt. 223-226.

[54] T.U. 267/2000, art. 169 *Piano esecutivo di gestione*. In questa classe confluirà anche tutta la documentazione concernente strumenti analoghi al PEG, comunque denominati, in uso nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

[55] Si intendono quelli cui il Comune è tenuto in quanto soggetto fiscale.

[56] Si ricorda che dei beni immobili fanno parte, oltre agli edifici dove hanno sede gli uffici comunali, gli impianti sportivi, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e qualsiasi altro fabbricato di proprietà comunale. Rientrano tra i beni comunali anche boschi, campi, parchi, aree verdi e altri beni simili. La classe comprende: 1) acquisizioni, che possono avvenire per contratto di acquisto, per lascito testamentario

10. Beni mobili⁵⁷
11. Economato⁵⁸
12. Oggetti smarriti e recuperati
13. Tesoreria⁵⁹
14. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate
15. Pubblicità e pubbliche affissioni

Repertori⁶⁰

Mandati

Reversali

Concessioni di occupazione suolo pubblico⁶¹

Concessioni di beni del demanio statale⁶²

Serie

Fascicoli dei concessionari

Elenco dei fornitori (facoltativa)

Titolo V Affari legali

Si è deciso di prevedere un titolo specifico dedicato agli affari legali, nonostante l'obiezione che quasi sempre essi si inseriscono all'interno di un procedimento, per due motivi: prima di tutto perché la funzione si configura come eccezionale e straordinaria, poi perché talvolta le azioni legali, i pareri e le consulenze interessano materie diverse e possono rivestire carattere generale e/o preliminare a una pluralità di procedimenti concreti. Inoltre, come ha fatto giustamente notare qualcuno, non sempre c'è un fascicolo precedente al contenzioso (ad esempio, citazione del Comune per danni da cattiva manutenzione delle strade); anche quando la controversia sorge nel corso di un procedimento amministrativo o di un rapporto civile, il contenzioso si configura come subprocedimento specialistico; è opportuno che gli atti delle controversie siano conservati unitariamente.

Si precisano in nota le motivazioni in base alle quali è stata esclusa dal titolo la classe "Levata dei protesti" a suo tempo proposta⁶³.

o per espropriazione; 2) manutenzione ordinaria, da qualunque soggetto o ufficio eseguite, e destinazione d'uso; 3) gestione; concessione in uso (concessioni, autorizzazioni, locazioni, etc.); 4) alienazione e altre forme di dismissione. Ogni Comune deciderà, anche in base al sistema di gestione archivistica adottato, come organizzare i documenti all'interno della classe, scegliendo tra fascicoli intestati al singolo bene oppure fascicoli per tipo di attività.

[⁵⁷] Anche qui si prevedono: 1) acquisizione; 2) manutenzione; 3) concessione in uso; 4) alienazione e altre forme di dismissione.

[⁵⁸] T.U. art. 153 *Servizio economico-finanziario*, comma 7. Talvolta questa funzione può venir designata in realtà particolari anche con il termine di "Provveditorato", incaricato di provvedere al servizio di pulizie, etc.

[⁵⁹] L'istituzione del servizio di tesoreria è obbligatoria per il Comune. Il servizio svolge le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei valori e agli adempimenti connessi.

[⁶⁰] Facoltativi in quanto la presenza dei mandati e delle reversali dipende dal Regolamento di contabilità di ciascun Comune (T.U. 267/2000, artt. 180 e 184).

[⁶¹] Si intendano tutte le concessioni di suolo pubblico: passi carrai, cartelloni e scritte pubblicitarie, tende, festoni natalizi, bocche di lupo, plateatici per fiere, mercati, spettacoli viaggianti, etc.

[⁶²] L'art. 86 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito alle regioni e agli enti locali competenti per territorio la gestione dei beni del demanio idrico. A loro volta le regioni hanno definito l'ampiezza delle deleghe. Ad esempio la Regione Puglia con LR 4 agosto 1999, n. 25 ha previsto la stipula di una convenzione con il comune di Bari, in base alla quale quest'ultimo può concedere e rinnovare le concessioni su aree del demanio marittimo.

1. Contenzioso
2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni⁶⁴
3. Pareri e consulenze

Titolo VI Pianificazione e gestione del territorio⁶⁵

Il titolo è dedicato a funzioni, tra loro interconnesse, relative alla pianificazione e gestione del territorio: si sono semplificate al massimo le classi per comprendere nella generalità delle denominazioni la varietà di procedimenti censiti.

1. Urbanistica⁶⁶: piano regolatore generale e varianti⁶⁷
2. Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale⁶⁸
3. Edilizia privata⁶⁹
4. Edilizia pubblica
5. Opere pubbliche⁷⁰

[63] La levata dei protesti riguarda solo i segretari di alcuni Comuni (Legge 12 febbraio 1955, n. 77 *Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari*; Legge 12 giugno 1973, n. 349 *Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali o degli assegni bancari*, che all'art. 1 *Pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti* individua, nei Comuni nei quali non esista né notaio né ufficiale giudiziario, il segretario comunale come ufficiale pubblico abilitato alla levata dei protesti, rinviando all'art. 68 del RD 14 dicembre 1933, n. 1699). Ma la funzione è attribuita al segretario comunale, in considerazione della sua qualifica, ed è estranea ai suoi compiti istituzionali; per cui tale attività si configura con caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo e necessita di strutture organizzative proprie, non potendo essere utilizzate quelle del Comune (Cass. Civ. Sez. I, n° 274 del 23.01.1985).

[64] Classe destinata alle richieste di risarcimento per responsabilità del Comune.

[65] Si tenga presente che il territorio, che costituisce uno dei tre elementi costitutivi del comune, è in certi casi bene demaniale. Tale status giuridico influisce – evidentemente – sulla tipologia e sulla conduzione dei procedimenti.

[66] Per la definizione di "urbanistica" si veda il DPR 24 luglio 1977, n. 616 *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*, art. 80: «disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente».

[67] Questa classe non verrà utilizzata da quei Comuni che non abbiano adottato un piano regolatore generale oppure verrà denominata "Urbanistica: strumenti di pianificazione adottati in assenza di PRG". In questa classe vanno inseriti i pareri su piani sovracomunali, certificati di destinazione urbanistica da allegare agli atti di compravendita di immobili, rilievi fotogrammetrici.

[68] In questa sottoclasse vanno inseriti i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, etc.

[69] L. 28 febbraio 1985, n. 47 *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie* e successive modificazioni. Si classificano qui sia le pratiche definite con termine omnicomprendivo di "autorizzazioni" comunque denominate (licenza, concessione, dichiarazione di inizio attività, concessioni in sanatoria/ *vulgo* condoni, etc.) sia l'attività di controllo e di repressione degli abusi svolta dal Comune. Ogni Comune decide in merito all'organizzazione dei singoli fascicoli.

[70] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 60-64, 99; L. 11 febbraio 1994, n. 109 *Legge-quadro in materia di lavori pubblici* e DPR 21 dicembre 1999, n. 554 *Regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109*; per l'edilizia residenziale pubblica, oltre alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, L. 17 febbraio 1992, n. 179 *Norme per l'edilizia residenziale pubblica*. Volutamente si è lasciata generale e omnicomprendiva l'indicazione della classe, entro la quale confluiscono una pluralità anche molto cospicua di fascicoli; non si sono indicate sottoclassi, come hanno fatto taluni Comuni in fase di "rabbercio" del titolario Astengo (ad esempio, piazze, edilizia popolare, verde pubblico, ponti, monumenti etc.), per due motivi: 1. perché gli interventi diventano sempre più complessi e articolati, quindi difficilmente incasellabili in una tipologia precisa (ad esempio, se un Comune risistema in un unico intervento sia progettuale sia esecutivo sia finanziario la piazza su cui affaccia il municipio, la sede municipale, il monumento sulla piazza, il giardino pubblico adiacente, i bagni pubblici e la fontana, dove classifichiamo tale intervento?); 2.

6. Catasto⁷¹
7. Viabilità⁷²
8. Servizio idrico integrato⁷³, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti⁷⁴ e altri servizi⁷⁵
9. Ambiente⁷⁶: autorizzazioni, monitoraggio⁷⁷ e controllo⁷⁸
10. Protezione civile ed emergenze⁷⁹

Repertori

Concessioni edilizie⁸⁰

Serie

Fascicoli dei concessionari

perché la classificazione è operazione logico-organizzativa, in cui si riconduce lo specifico a ripartizioni logiche generali ed astratte, ben diversa dalla creazione e costituzione dei fascicoli che viceversa si riferiscono a casi concreti molto ben definiti, dove gli elementi determinati devono essere evidenziati (ad esempio: quello citato in precedenza).

^[71] Ai Comuni il D. lgs. 112/98, art. 66 attribuisce la «conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché [la] revisione degli estimi e del classamento». Anche se la funzione è ancora in via di transito e non tutti i Comuni hanno iniziato ad esercitarla oppure alcuni hanno realizzato la gestione del catasto in forma di convenzione con l'Agenzia del territorio, si è pensato di prevedere una classe specifica ad essa destinata.

^[72] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 99. Resta inteso che la costruzione delle strade va ricondotta alla classe Opere pubbliche (Titolo VI classe 5); mentre a questa classe si riconducono la formulazione del piano del traffico (Piano Urbano del Traffico), le pratiche relative alla mobilità (Piano Urbano della Mobilità) e quindi anche il coordinamento del trasporto privato e di quello pubblico (evidentemente il disegno strategico generale, mentre l'amministrazione quotidiana va nella classe 8). Si classificano qui anche le autorizzazioni in deroga (ad esempio, accesso all'area pedonale, etc.).

^[73] Per la gestione del demanio idrico: D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89

^[74] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 85.

^[75] La classe è dedicata al carteggio relativo alla produzione, erogazione e distribuzione di acqua, luce, gas o altre forme di energia per riscaldamento e cucina, trasporti pubblici: un settore nel quale i comuni hanno potere di indirizzo e di vigilanza (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105). Il D. lgs. 112/98 attribuisce al comune «funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale di energia, le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici». Nella classe sono comprese, in quanto fonti di energia, le miniere e le risorse geotermiche. Si veda anche l'art. 104 del DPR 616/77: quindi va classificato qui il carteggio relativo a tale materia, ad esclusione di quello attinente al controllo sugli impianti termici che rientra nei controlli (classe 9).

^[76] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 56-57, 89. La classe comprende anche tutto quanto attiene e scaturisce dall'attività di prevenzione e programmazione politica. Nella classe vanno inserite anche tutte le pratiche inerenti alle valutazioni e pareri di impatto ambientale previsti dagli artt. 35, 55, 74 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

^[77] Monitoraggio della qualità delle acque (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 81), dell'aria e dell'etere (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 84; D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. *Attuazione delle direttive europee ...* [cosiddetto decreto Ronchi]. Ad esempio, i controlli previsti dall'art. 14 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, del suolo (anche se la funzione spetta di regola alle province, ma è suscettibile di delega e comunque è implicita nell'esercizio di funzioni collegate).

^[78] Oltre agli altri controlli, si prevede di classificare in questa posizione l'attività di controllo degli impianti termici dei privati.

^[79] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, c). Questa classe è stata inserita in questo titolo, anche se ci si rende conto che le emergenze possono essere anche non connesse con fattori ambientali e di gestione del territorio.

^[80] Si intenda – come già detto – qualsiasi tipo di atto abilitativo.

Titolo VII Servizi alla persona

Sono state raggruppate in questo titolo le funzioni attribuite ai comuni in materia di servizi educativi e formativi (classi 1-4), servizi culturali, sportivi e del tempo libero (classi 5-7), dei servizi socio-assistenziali (classi 8-14)^[81]. La riconduzione ad un unico titolo di tutte queste funzioni, che assorbono una cospicua mole di attività dei Comuni, è motivata dalla constatazione che molti interventi dei Comuni assumono caratteristiche promiscue e possono venire individuati più propriamente a livello di classe che non a livello di titoli.

Attualmente il comune esercita funzioni molto circoscritte nel settore dell'istruzione^[82], certo più limitate rispetto al passato recente e remoto, quando era responsabile ad esempio della prima alfabetizzazione e della formazione professionale della popolazione. A parte la gestione diretta degli asili-nido e delle scuole materne comunali, che costituiscono una fetta molto consistente della sua attività, ad esso spettano funzioni di supporto, di consulenza e di fornitura di servizi.

Grandi possibilità di intervento hanno i comuni nel settore della cultura e dello sport, settore strategico per la promozione della dignità della persona e per lo sviluppo dell'identità collettiva^[83]; per l'organizzazione del carteggio relativo è parso sufficiente prevedere solo tre classi: la prima dedicata al funzionamento delle istituzioni che gestiscono l'attività, la seconda e la terza relativa alle iniziative concrete.

Nello stabilire le classi relative alle funzioni attribuite ai comuni in materia di aiuto e sostegno delle fasce deboli della società^[84], si è lasciata cadere la logica del titolario Astengo, che individuava i destinatari dei servizi e si è scelto di indicare l'area di intervento, a chiunque diretto.

[81] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128: «per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»; art. 131: «... sono attribuiti ai comuni ... i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province»; art. 132, che individua le categorie destinatarie. L. 8 novembre 2000, n. 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*. Del resto già il DPR 616/77, art. 25 attribuiva ai comuni le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.

[82] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 136, comma 1: «... per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione»; art. 139, comma 2: attribuzioni ai comuni. Funzioni amministrative connesse all'assistenza scolastica furono attribuite ai comuni già dall'art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

[83] Le funzioni attribuite ai comuni, già a partire dall'art. 60 del DPR 616/77 comprendono, tra le altre, la promozione di attività ricreative e sportive. Si richiama, sia pur velocemente, che da qualche tempo il concetto di cultura comprende una varietà molto ricca di attività umane (oltre alle manifestazioni "classiche", folklore, arte popolare, religiosità, musica di tutti i generi, etc.). Si tenga presente che i comuni, oltre ad essere proprietari di beni culturali talvolta di notevolissimo valore, possono collaborare, anche assumendo iniziative in proprio, alla tutela, censimento, catalogazione, valorizzazione dei beni culturali (legge 8 giugno 1990, n. 142 *Ordinamento delle autonomie locali*, art. 14; D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, art. 16).

[84] Attualmente la normativa prende in considerazione alcune categorie di soggetti deboli: i minori (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, a). Ma anche la L. 19 luglio 1991, n. 216 *Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose*; i giovani (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, b); la famiglia (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, d). Inoltre L. 28 agosto 1997, n. 285 *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*; i portatori di handicaps fisici e mentali (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, e). Anche L. 5 febbraio 1992, n. 104 *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, in particolare gli artt. 10, 23-24, 40 per quanto concerne le funzioni attribuite ai comuni; i tossicodipendenti e alcooldipendenti (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, f).

1. Diritto allo studio e servizi⁸⁵
2. Asili nido e scuola materna⁸⁶
3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione⁸⁷ e della loro attività⁸⁸
4. Orientamento professionale⁸⁹; educazione degli adulti⁹⁰; mediazione culturale
5. Istituti culturali (Musei, biblioteche, teatri, Scuola comunale di musica, etc.)⁹¹
6. Attività ed eventi culturali⁹²
7. Attività ed eventi sportivi⁹³
8. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale⁹⁴
9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio⁹⁵
10. Informazione, consulenza ed educazione civica⁹⁶
11. Tutela e curatela di incapaci⁹⁷
12. Assistenza diretta e indiretta⁹⁸, benefici economici⁹⁹

L'assistenza a queste categorie è di competenza del SSN, ma spettano agli enti locali iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, consulenza e formazione).

[85] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, c). La classe comprende, ad esempio, l'attività di trasporto scolastico e il servizio mense scolastiche.

[86] Si è preferito inserire qui, piuttosto che nei servizi sociali, l'attività di gestione degli asili-nido perché dal punto di vista amministrativo la loro gestione è piuttosto simile a quella delle scuole materne, tralasciando il fatto che gli asili-nido rivestono più la valenza di servizio sociale alle famiglie che di istituzione formativa. Si sono indicate qui le due sole categorie di scuole di cui i comuni hanno gestione diretta. I rapporti con gli altri ordini e categorie di scuole vanno classificati a seconda della materia specifica. Si possono inserire in questa classe le pratiche relative alla risoluzione dei conflitti di interesse tra istituzioni della scuola materna e primaria, funzione attribuita ai comuni dall'art. 139, comma 3 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[87] Di ogni ordine e grado: quindi anche Università, ove presenti e attive nel territorio di competenza del Comune. Si classifica qui anche il carteggio con eventuali Scuole civiche.

[88] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, d), e), f).

[89] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, b).

[90] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, a).

[91] Vanno ricondotti a questa classe i documenti archivistici relativi al funzionamento, non all'attività, delle istituzioni comunali che si occupano di cultura e sport. Quindi va ricondotto a questa classe anche il carteggio con gli organi di gestione di tali Istituti, purché questi non abbiano fisionomia giuridica autonoma, ma siano uffici del Comune.

[92] Vanno ricondotti a questa classe tutti gli eventi (mostre, congressi, spettacoli, manifestazioni culturali, feste popolari, feste religiose e civili, etc.), per ognuno dei quali va aperto un fascicolo specifico. Quindi per ogni evento, da qualunque ufficio del Comune organizzato e gestito, va costituito un fascicolo. Per quanto riguarda le attività, può essere utile un esempio relativo alle Biblioteche per capire come organizzare la costituzione dei fascicoli: le Biblioteche svolgono, tra le altre attività, anche ricerche per conto terzi: si costituirà quindi ogni anno un fascicolo denominato «Ricerche bibliografiche per corrispondenza». Se il Comune lo ritiene opportuno, può inserire nell'individuazione del fascicolo, oltre agli elementi già indicati, anche l'indicazione della struttura che organizza l'evento: ad esempio, 2003 – VII/6. 32 «Mostra documentaria sulle legature» (Sezione separata dell'Archivio) oppure: 2003 – VII/6. 48 «Maratona di lettura» (Biblioteca comunale).

[93] Valga quanto detto alla nota precedente.

[94] Si classifica in questa posizione il carteggio relativo ai rapporti scaturiti dalla cosiddetta sussidiarietà orizzontale.

[95] D. L. 18 gennaio 1993, convertito in L. 18 marzo 1993, n. 67 *Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale*, in particolare l'art. 5 per le funzioni attribuite ai comuni.

[96] Servizio previsto dall'art. 22, comma 4 della Legge quadro. Sono da inserire in questa classe i documenti prodotti da iniziative quali l'informagiovani e i consultori di vario tipo.

[97] Con il termine di «incapaci» si intendono le categorie così definite dalla legge (minori, interdetti). In questa classe pertanto si classificano le pratiche di affido familiare e di nomina dei tutori.

[98] Oltre ai documenti prodotti nell'esercizio dell'assistenza domiciliare o presso strutture, confluiscono in questa classe i documenti relativi a strutture di prima assistenza (dormitori pubblici, cucine economiche,

13. Attività ricreativa e di socializzazione¹⁰⁰

14. Politiche per la casa¹⁰¹

Serie

Fascicoli personali degli assistiti

Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali

Registri scolastici (del professore e della classe) prodotti dalle Scuole civiche (ove presenti)

Titolo VIII Attività economiche

I comuni svolgono nel settore delle attività economiche funzioni particolari, spesso complementari a quelle esercitate da altri enti, ad esempio le province: talora essi sono chiamati a monitorare e raccogliere dati, talora devono rilasciare autorizzazioni etc. La novità introdotta dalla normativa recente riguarda il cosiddetto sportello unico per le attività produttive che rappresenta un vantaggio per il cittadino perché gli consente di ridurre i tempi burocratici. Poiché le attività economiche possono essere molto variegate, si è preferito prevedere classi molto generali in grado di assicurare l'apertura di fascicoli specifici entro ripartizioni logiche serrate.

1. Agricoltura¹⁰² e pesca
2. Artigianato¹⁰³
3. Industria¹⁰⁴

campi profughi, etc.). Non si è ritenuto opportuno predisporre sottoclassi specifiche, perché le iniziative possono cambiare di anno in anno: va evitato il rischio di trasformare – come è successo in alcuni adeguamenti arbitrari del titolario Astengo – i fascicoli in livelli divisionali del titolario.

^[99] Si intendono tutte le forme di aiuto economico destinate a soggetti socialmente ed economicamente deboli (ad es. il pagamento parziale o totale di rette per il ricovero in case di riposo etc.) e ogni tipo di finanziamento proveniente da fonti diverse.

^[100] Classe prevista per tutte le iniziative tipo GRETT, parchi giochi per bambini, centri estivi, soggiorni climatici, luoghi di ritrovo assistiti, attività di gestione del tempo libero, etc.

^[101] L'art. 95 del DPR 616/77 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione delle aree PEEP, i contributi concessi dal Comune ai singoli per la soluzione dei problemi abitativi. Resta inteso che la costruzione delle abitazioni rientra nel titolo VI nella classe 5 Opere pubbliche.

^[102] In base all'art. 2135 del Cod. civile, «è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e attività connesse». In questo settore i comuni sono chiamati a svolgere in prevalenza funzioni delegate o in via di attribuzione da parte delle Regioni, cui sono trasferte le funzioni dismesse dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione (D. lgs. 4 giugno 1997, n. 143). Anche art. 78 del DPR 616/77.

^[103] D. lgs. 112/98, art. 12: «Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato" ... comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche»; il D. lgs. 112/98 attribuisce ai comuni: 1) l'istruzione e la certificazione ai fini dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane; 2) l'apprestamento funzionale di aree attrezzate per gli insediamenti di imprese artigiane. L. 8 agosto 1985, n. 443 *Legge-quadro per l'artigianato*. Si è preferito, in analogia con quanto fatto per la classe "Industria", non suddividere la classe in specifiche sottoclassi dedicate alle categorie artigiane interessate da normativa speciale: 1. barbieri, parrucchieri ed estetiste (regolamentata in precedenza dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 *Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini*, fa riferimento ora alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 *Modifiche alla l. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini* e alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 *Disciplina dell'attività di estetista*); 2. attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (tassisti, autonoleggiatori e simili): legge 15 gennaio 1992, n. 21 *Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*.

4. Commercio¹⁰⁵
5. Fiere e mercati¹⁰⁶
6. Esercizi turistici e strutture ricettive¹⁰⁷
7. Promozione e servizi¹⁰⁸

Repertori

Autorizzazioni commerciali

Autorizzazioni artigiane

Autorizzazioni turistiche

Serie

Fascicoli delle attività economiche

Titolo IX Polizia locale e sicurezza pubblica¹⁰⁹

[104] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 17, comma 1: «Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive»; art. 23, comma 1: «Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle autorizzazioni o autorizzazioni edilizie»; art. 23, comma 3: sportello unico. Art. 25, comma 1: «Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza».

[105] Vengono classificati in questa posizione i documenti archivistici relativi a qualunque tipo di commercio, anche quelli soggetti ad altre autorizzazioni o sanitarie o di pubblica sicurezza, quindi anche il gruppo di esercenti dediti alla somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287 *Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*). La responsabilità del procedimento e della conservazione dei fascicoli intestati a ciascun esercente spetta a chi gestisce la parte connessa al commercio, anche se contengono documenti prodotti da altro servizio del Comune. Per le forme speciali di vendita D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Per alcune categorie speciali: 1) distributori di carburante (D. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 *Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*: l'art. 1, comma 2 recita «L'attività ... è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2». L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37); 2) rivendita di giornali e riviste (funzione attribuita ai comuni dall'art. 54, comma g) del DPR 616/77; legge 13 aprile 1999, n. 108 *Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica*; 3) vendita di prodotti da parte degli agricoltori (art. 4 del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

[106] La materia relativa alle fiere e ai mercati è regolamentata dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 41 commi 1 e 3.

[107] L'art. 60 del DPR 616/77 indica le funzioni attribuite ai comuni in materia di: 1) gestione di impianti e servizi complementari per le attività turistiche, compresi i rifugi, i campeggi e altri esercizi di ricezione turistica a carattere non prettamente alberghiero; 2) rilascio di autorizzazioni per attività alberghiere, di agriturismo, di esercizi pubblici di interesse turistico; 3) rilascio delle licenze per l'esercizio di attività attinenti al settore del turismo; 4) rilascio di autorizzazioni per l'apertura di uffici turistici.

[108] Si classifica in questa posizione il carteggio relativo a tutte le iniziative di promozione e supporto delle attività economiche, anche quello relativo alla tutela delle indicazioni geografiche di provenienza e di qualità (DOC, DOP, etc.).

Questo titolo è dedicato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni sia per quanto concerne la circolazione stradale sia per quanto concerne la vita dell'individuo nel contesto sociale e amministrativo, tendente ad assicurare sicurezza ai cittadini; comprende inoltre le funzioni, residue rispetto al passato e tutte delegate, connesse con il controllo dell'individuo singolo o associato¹¹⁰.

1. Prevenzione ed educazione stradale¹¹¹
2. Polizia stradale¹¹²
3. Informative¹¹³
4. Sicurezza e ordine pubblico¹¹⁴

Repertori

Autorizzazioni di pubblica sicurezza¹¹⁵
Verbalì degli accertamenti

Serie

Fascicoli dei richiedenti l'autorizzazione di pubblica sicurezza

[109] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 159: «Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Ma già il DPR 616/77 all'art. 9 affermava: «I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite» e all'art. 19 elencava le funzioni attribuite ai comuni. Secondo una visione tradizionalmente assestata, ma più funzionale a realtà comunali di grandi dimensioni e di elevata specializzazione delle competenze, la polizia locale si articola in: 1) urbana; 2) rurale; 3) stradale; 4) commerciale e annonaria; 5) edilizia; 6) sanitaria; 7) veterinaria; 8) mortuaria; 9) tributaria. Alla luce delle recenti innovazioni normative sono individuabili altri settori di intervento, quali, ad esempio, quello ambientale. Nella definizione di questo titolo si è cercato di non confondere la funzione con l'organo che di solito la esercita e si è preferito indicare, anche in questo caso, la funzione.

[110] Non si è prevista una classe specificamente dedicata alle pratiche svolte dalla polizia locale in veste di polizia giudiziaria, in quanto tale funzione è svolta non nell'ambito delle attività proprie del Comune, ma assegnata alla Polizia municipale dagli artt. 55 e 57 del Codice di procedura penale e dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1986, n. 65. Eventuale carteggio prodotto durante lo svolgimento di tale attività verrà gestito autonomamente dalla polizia locale e confluirà eventualmente nell'archivio comunale come archivio aggregato.

[111] Si inseriscono in questa classe le iniziative di carattere formativo ed educativo volte a diffondere la conoscenza delle norme e dei rischi connessi alla circolazione stradale, oltre che a diffondere rispetto per le regole e per gli altri utenti della strada: attività prevista dal Codice della strada, art. 230.

[112] Si classifica qui il carteggio relativo all'accertamento delle violazioni al Codice della strada, alla rilevazione degli incidenti e alle operazioni di soccorso.

[113] Si intendono le notizie su residenti nel Comune richieste da altri enti pubblici.

[114] T.U. art. 54, comma 1 e L. 1° aprile 1981, n. 121, artt. 15 e 20, che regola i rapporti fra autorità provinciali di pubblica sicurezza (prefetto e questore) e i sindaci dei comuni. Vanno classificate qui tutte le pratiche di competenza delle questure, ma gestite dai comuni che ne sono sprovvisti (denunce di cessione dei fabbricati e di ospitalità stranieri; consegna licenze di porto di fucile; materie esplodenti, radioamatori). Inoltre rientrano in tale classe le intese di cui all'art. 5, comma 4 della legge 65/1986.

[115] Quelle previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 19, cui si aggiungono quelle attribuite dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 163, comma 2 a)-h): Venditori ambulanti di strumenti da punta e da taglio; Agenzie d'affari nel settore di esposizioni, mostre e fiere campionarie; Affittacamere e assimilati; Agenzie d'affari; Fochini; Gare di autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade comunali; Tiri a segno; Mestieri girovaghi, esercitati da stranieri.

Titolo X Tutela della salute¹¹⁶

Il titolo non necessita di particolari commenti, stante la chiarezza con cui la normativa definisce le funzioni dei comuni nel contesto del sistema sanitario nazionale¹¹⁷.

1. Salute e igiene pubblica
2. Trattamento Sanitario Obbligatorio
3. Farmacie¹¹⁸
4. Zooprofilassi veterinaria
5. Randagismo animale e ricoveri

Repertori

Autorizzazioni sanitarie

Autorizzazioni di abitabilità e di agibilità¹¹⁹

Serie

Fascicoli dei soggetti a TSO

Fascicoli dei richiedenti l'autorizzazione sanitaria

Fascicoli delle richieste di abitabilità e di agibilità

Titolo XI Servizi demografici

Le funzioni dei comuni in materia demografica rientrano fra quelle esercitate per delega dello Stato e molte sono esercitate dal sindaco in veste di ufficiale di governo. Si è inserita fra quelle riconducibili senza dubbio alcuno ai servizi demografici anche la materia della polizia mortuaria, che nel titolario Astengo compariva connesso – con indubbia contraddizione in terminos – con la categoria IV Sanità ed igiene, perché in sostanza gli adempimenti burocratici complessi e di diversa natura connessi con l'evento sono riconducibili al controllo che il comune esercita sulla popolazione. La classe 4 prevede anche la gestione degli spazi e dei servizi cimiteriali indicati con la denominazione complessiva "cimiteri". Resta inteso che la costruzione del cimitero è funzione

[116] D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 113, comma 1, che riprende e conferma l'art. 27 del DPR 616/77: «... attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale»; comma 2: sanità veterinaria; art. 117.

[117] Sull'organizzazione del servizio sanitario L. 23 dicembre 1978, n. 833 *Istituzione del servizio sanitario nazionale*, che ha sottratto molte funzioni ai Comuni.

[118] L. 2 aprile 1968, n. 475.

[119] L'atto di concessione dell'abitabilità ad un'abitazione attiene alla sanità più che all'edilizia, nonostante l'evoluzione della normativa: art. 89 del RD 3 febbraio 1901, n. 45 *Regolamento generale sanitario* «Spetta ai regolamenti locali d'igiene di indicare ... [omissis] le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione degli articoli 39 e 40 della legge»; art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (RD 27 luglio 1934, n. 1265): «Gli edifici o parti di essi ... non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità»; DPR 22 aprile 1994, n. 425 *Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statistico e di iscrizione al catasto*. La normativa in materia di abitabilità sta confluendo in quella in materia di agibilità (atto questo legato più alla sicurezza che agli aspetti igienico-sanitari): gli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, parlano solo di certificato di agibilità che «attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente» (art. 24).

edilizia (quindi Titolo VI/classe 5), come pure l'edificazione di tombe da parte dei privati (quindi Titolo VI/classe 3). Riunificare in questa classe le funzioni connesse con la morte ha il medesimo significato di semplificazione amministrativa e archivistica compiuta per l'industria con l'istituzione dello sportello unico per gli impianti produttivi.

1. Stato civile¹²⁰
2. Anagrafe e certificazioni¹²¹
3. Censimenti
4. Polizia mortuaria e cimiteri¹²²

Repertori¹²³

Registro dei nati
Registro dei morti
Registro dei matrimoni
Registro di cittadinanza

Serie

Registri di seppellimento
Registri di tumulazione
Registri di esumazione
Registri di estumulazione
Registri di cremazione

Titolo XII Elezioni e iniziative popolari

Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nello svolgimento delle funzioni connesse alle elezioni di varia natura e iniziativa e alla gestione delle iniziative popolari.

1. Albi elettorali¹²⁴
2. Liste elettorali
3. Elezioni¹²⁵
4. Referendum¹²⁶
5. Istanze, petizioni e iniziative popolari^{127[127]}

Serie

Verbali della Commissione elettorale comunale

[120] RD 9 luglio 1939 *Ordinamento dello stato civile*, come rettificato dal Codice civile e dal DPR 3 novembre 2000, n. 396.

[121] DPR 30 maggio 1989, n. 223 *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*. Va classificato qui tutto il carteggio prodotto nello svolgimento dell'attività di certificazione d'identità (carte d'identità, passaporti, libretti di lavoro, etc.). Rientra in questa classe anche il carteggio relativo alla formazione, a cura delle Corti d'appello, dell'Albo dei giudici popolari.

[122] Si è deciso di riconnettere al Titolo "Servizi demografici" tutto il carteggio relativo da un lato alle pratiche connesse con la morte di una persona nel territorio comunale e d'altro canto la gestione degli spazi cimiteriali. Resta inteso che la costruzione dei cimiteri resta classificata nel Titolo VI nelle classe 5 Opere pubbliche e la concessione delle aree e dei loculi va repertoriata fra le concessioni di suolo pubblico (Titolo IV).

[123] Si è preferito definire repertori i registri anagrafici, in quanto l'inserimento dei dati segue numerazione propria in ordine cronologico con valenza giuridico-probatoria.

[124] Albo dei presidenti di seggio; Albo degli scrutatori.

[125] Amministrative, politiche, europee.

[126] Abrogativo, confermativo, consultivo.

[127] T.U. 267/2000, art. 8. *Partecipazione popolare*.

Titolo XIII Leva militare¹²⁸

Il titolo è stato previsto per il carteggio prodotto nell'ambito delle funzioni (residuali e in via di esaurimento) di leva, servizio militare, per quanto di competenza comunale, e di oneri gravanti sui comuni.

1. Leva
2. Ruoli matricolari
3. Caserme, alloggi e servitù militari
4. Requisizioni per utilità militari

Titolo XIV Oggetti diversi

Pur essendo il piano di classificazione sopra illustrato esaustivo, non poteva mancare, in coda, il titolo dedicato al carteggio non riconducibile ai titoli precedenti e riferentesi a funzioni non attribuite alla data di approvazione del titolario, il quale va usato con la parsimonia mai sufficientemente raccomandata.

Allegato n. 6 - FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI - Copertina del fascicolo (camicia)

COMUNE DI

(nome della struttura - divisione - ufficio)

Titolo - Classe
fascicolo n. sottofascicolo inserto

OGGETTO:
.....
.....
.....
.....

Allegato n. 7 - REPERTORIO DEI FASCICOLI

COMUNE DI

(nome della struttura)

REPERTORIO DEI FASCICOLI

ANNO

TITOLO

CLASSE NUM.

FASC. SOTTO

FASC. INS.

OGGETTO

NOTE

Allegato n. 8 - DESCRIZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

Ditta Fornitrice HALLEY Informatica

Software di gestione "Halley Informatica Versione 4.08.08"

^[128] Funzione attribuita al sindaco quale ufficiale di governo: T.U. 267/2000, art. 54 *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.*

Allegato n. 9 – REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Rt. 1- Oggetto del Regolamento.
- Rt. 2- Principi generali
- Rt. 3- Obbligo di motivazione.
- Rt. 4 – Eccezione all'obbligo della motivazione.
- Rt. 5 – Comunicazione del provvedimento al destinatario

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I – Responsabilità del procedimento

- Art. 6-Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento
- Art. 7 Responsabile del procedimento e dei sub – procedimenti.
- Art. 8 – Compiti del responsabile del procedimento

Capo II- Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 9 – Inizio dell'attività procedimentale
- Art. 10 – Modalità della comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 11 – Facoltà di interventi nel procedimento
- Art. 12 – Modalità di intervento nel procedimento
- Art. 13 – Accordi con gli interessati
- Art. 14 – Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi.
- Art. 15 – Termine per la conclusione dei procedimenti
- Art. 16 – Casi di non applicazione della normativa del capo II

TITOLO III - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I – Norme generali

- Art. 17 – Ambito di applicazione.

Allegato n. 9 – REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Rt. 1- Oggetto del Regolamento.
- Rt. 2- Principi generali
- Rt. 3- Obbligo di motivazione.
- Rt. 4 – Eccezione all'obbligo della motivazione.
- Rt. 5 – Comunicazione del provvedimento al destinatario

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I – Responsabilità del procedimento

- Art. 6-Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento
- Art. 7 Responsabile del procedimento e dei sub – procedimenti.
- Art. 8 – Compiti del responsabile del procedimento

Capo II- Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 9 – Inizio dell'attività procedimentale
- Art. 10 – Modalità della comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 11 – Facoltà di interventi nel procedimento
- Art. 12 – Modalità di intervento nel procedimento
- Art. 13 – Accordi con gli interessati
- Art. 14 – Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi.
- Art. 15 – Termine per la conclusione dei procedimenti
- Art. 16 – Casi di non applicazione della normativa del capo II

TITOLO III - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I – Norme generali

- Art. 17 – Ambito di applicazione.

Capo II – Modalità per l'accesso

- Art. 18- Pubblicazione degli atti.
- Art. 19 - Accesso informale
- Art. 20 – Procedimento di accesso formale
- Art. 21 - Esame dei documenti – Rilascio di copie
- Art. 22 – Richiesta di accesso – Contenuto
- Art. 23 – Presentazione della richiesta formale.
- Art. 24 – Termini per la conclusione del procedimento di accesso.
- Art. 25 – Responsabile del procedimento di accesso
- Art. 26 – Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
- Art. 27 – Divieto di presa visione dei provvedimenti originali.
- Art. 28 – Responsabilità a carico dei cittadini

Capo III - Misure organizzative

- Art. 29 – Costituzione dell'Ufficio per l'accesso
- Art. 30- Costituzione della raccolta dei documenti per la visione da parte dei cittadini.
- Art. 31 - Procedura per la costituzione della raccolta dei documenti
- Art.32-Procedura per la visione dei documenti – Atti relativi alle concessioni edilizie.
- Art.33 – Rilascio degli estratti in luogo delle copie

Capo IV – Disciplina dei casi d'esclusione

- Art. 34 – Documenti amministrativi sottratti all'accesso
- Art. 35 – Non accoglimento della richiesta – Differimento
- Art. 36 – Silenzio rifiuto

Capo V – Concessionari di pubblici servizi , aziende speciali, istituzioni.

- Art. 37 – Concessionari di pubblici servizi.
- Art. 38 – Aziende speciali comunali .
- Art. 39 – Istituzioni comunali .
- Art. 40 – Società per l'esercizio di servizi pubblici comunali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 – Norme abrogate
- Art. 42 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art 43 – Entrata in vigore del regolamento.
- Art. 44 – Casi non previsti dal presente regolamento.

Allegato A.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II . IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Art. 6 Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento

1. Le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione o della promozione del provvedimento sono le Aree, i servizi e gli Uffici conformemente alla suddivisione disposta dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi .

Art. 7 Responsabile del procedimento e dei sub – procedimenti

1. Il Responsabile di area assegna a sé o al Responsabile del servizio competente l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Il Responsabile del servizio può assegnare al dipendente preposto all'ufficio competente la responsabilità del procedimento in relazione alla rilevanza dell'istruttoria ed al carico di lavoro
2. L'adozione del provvedimento finale è di competenza del Responsabile di area o del Responsabile del servizio qualora tale competenza gli sia stata attribuita dal Responsabile di area, unitamente al procedimento;
3. Il Responsabile di area assegna comunque solo a sé stesso il procedimento che dovesse rientrare nelle competenze di più servizi della medesima area.
4. Ove non sia effettuata l'assegnazione da parte del Responsabile di area, questi si accolla il procedimento.
5. Se in un procedimento amministrativo sono interessati più uffici o servizi di aree diverse , ciascun ufficio o servizio è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.
6. La Responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data dell'assegnazione, alla medesima , dell'istanza di parte.
7. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti ed i nominativi dei soggetti proposti sono comunicati , a cura del responsabile del procedimento , nelle forme e con le modalità fissate dall'art. 10. ai soggetti ivi indicati e, a richiesta a chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 11.

Art. 8 compiti del responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento

- a) valuta, ai fini istruttori , le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari , e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può richiedere il

4. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 11 – Facoltà di interventi nel procedimento.

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o di interessi privati, nonché le associazioni e i comitati portatori di interesse diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento mediante apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio medesimo, da presentarsi non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento

Art. 12 – Modalità di intervento nel procedimento.

1. I soggetti di cui all'articolo 9 e quelli intervenuti ai sensi all'articolo 11 hanno diritto di:
 - a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali l'accesso è escluso ai sensi del titolo III del presente regolamento ai quali dovesse eventualmente applicarsi il divieto di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché gli atti che contenessero apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche;
 - b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento indicando comunque nella motivazione ragioni dell'accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti

Art. 13 – Accordi con gli interessati.

1. Le osservazioni e le proposte presentate a norma dell'articolo 12, ove non siano di pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso sussista il pubblico interesse, possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli interessati.
2. Gli accordi possono sostituire, integralmente o parzialmente, soltanto l'eventuale contenuto discrezionale dei provvedimenti.
3. Ipotesi di accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere consentite solo se espressamente previste da specifiche disposizioni di legge
4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità mediante atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
5. Per l'Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal Responsabile di area competente per materia.

TITOLO III - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 17 – Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione, in quanto applicabili, anche delle amministrazioni controllate o vigilate dal comune, quando non si siano date un proprio regolamento, nonché dei concessionari di pubblici servizi.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabili del presente regolamento.
3. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo comune competente a formare l'atto conclusivo o a detenere stabilmente.
4. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicitaria comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo la modalità stabile dal presente regolamento.

CAPO II – MODALITA' PER L'ACCESSO

Art. 18 Pubblicazione degli atti.

1. Quando la legge o lo speciale regolamento comunale non lo disciplina diversamente per altri scopi, la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di accesso, si intende realizzata con la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Art. 19 Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio comunale competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Art. 23 - Presentazione della richiesta formale

1. La richiesta formale per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo Generale.
2. Il responsabile dell'Ufficio Protocollo Generale subito dopo averla protocollata, di volta in volta la trasmetterà per l'ulteriore corso, al competente Responsabile dei servizi.
3. La domanda si intende limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi allegati facenti parte integrante di esso.
4. Potrà essere fatta unica domanda per documenti riconducibili allo stesso procedimento e, contestualmente, dovrà essere costituito il fondo spese previsto dall'art 22.
5. La richiesta formale presentata erroneamente è immediatamente trasmessa all'amministrazione competente di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
6. L'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

Art. 24 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso.

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione, al protocollo generale, della richiesta o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 del precedente art. 24.
2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio entro dieci giorni, e tenuto a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 25 - Responsabile del procedimento di accesso .

1. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell'unità organizzativa o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il Responsabile dell'area, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 26 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

- 1) il locale o i locali in cui saranno depositati i provvedimenti per la libera visione dei cittadini;
 - 2) le attrezzature ed i mobili messi a disposizione;
 - 3) le generalità del funzionario o dei funzionari preposti al servizio;
 - 4) ogni altro elemento necessario per agevolare il soddisfacimento delle richieste dei cittadini.
3. Tutti i cittadini possono liberamente accedere al detto ufficio durante l'orario di apertura al pubblico.

Art. 30 – Costituzione della raccolta dei documenti per la visione da parte dei cittadini.

1. l'ufficio se costituito a norma del precedente art. 30 curerà la formazione di distinte raccolte, parallele a quelle degli originali, dei seguenti documenti:
 - a) tutti i regolamenti comunali nel testo in vigore e tutti gli strumenti urbanistici;
 - b) le tariffe delle imposte, tasse e degli altri tributi comunali;
 - c) le deliberazioni del Consiglio
 - d) le deliberazioni della Giunta;
 - e) le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze;
 - f) le determinazioni dei Responsabili dei servizi.
2. Il detto ufficio curerà, altresì, ai fini dell'accesso, la raccolta delle leggi, dei regolamenti e delle circolari richiamate nei documenti interessati all'accesso.

Art. 31 – Procedura per la costituzione della raccolta dei documenti.

1. La raccolta dei documenti di cui al precedente art. 30 sarà costituita dagli atti di cui alle lettere a) e b) e da tutti gli altri elencati nel precedente art. 30 posti in essere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per lo scopo, l'ufficio di segreteria disporrà affinché contestualmente alla consegna dei documenti di cui al precedente articolo per la pubblicazione all'albo pretorio o per la notifica, ne venga depositata copia nell'ufficio di cui al precedente art. 29.
3. I detti documenti, appena depositati e sistemati nelle corrispondenti raccolte, a prescindere da qualsiasi altra formalità sono a disposizione dei cittadini ai sensi del presente regolamento.
4. Le raccolte potranno essere estese, con provvedimenti del Segretario comunale, agli atti precedenti in assenza della raccolta dei detti atti la visione sarà assicurata presso gli uffici comunali che stabilmente li detengono.

Art. 35 – Non accoglimento della richiesta – Differimento

1. Il rifiuto , la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla norma che li disciplina, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come formulata.
2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al precedente art. 34, o per salvaguardare esigenze di riservatezza , eventualmente anche dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazioni e documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto motivato che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del Responsabile del procedimento.

Art. 36 – Silenzio – rifiuto.

1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio – rifiuto il responsabile del procedimento informa il Segretario comunale, che provvederà ad accertare i motivi del rifiuto ed a proporre i provvedimenti di competenza.
3. Qualora sia accertato che non sussistano motivi di esclusione o differimento dell'accesso, ol Segretario dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato o trasmettendogli la documentazione richiesta. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risultati che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti, il Segretario riferisce al Sindaco ed alla Giunta comunale, per la costituzione a difesa del comune del giudizio promosso dall'interessato.
5. Il Segretario comunale informa il sindaco in merito alle cause che fanno determinato la situazione verificatasi e sulle eventuali responsabilità accertate.

CAPO V – CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI.

Art. 37 Concessionari di pubblici servizi.

1. in conformità a quanto stabilito dall'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del D.P.R 27 GIUGNO 1992, n.352 il diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copia, è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto nei confronti dei concessionari di pubblici servizi comunali.
2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni, dagli stessi desumibili, relative al servizio che il concessionario gestisce per conto del comune, ed in particolare:
 - a) le norme che regolano l'affidamento e l'esercizio del servizio;
 - b) le tariffe di allacciamento ed erogazione del servizio e per prestazioni accessorie e complementari;
 - c) i procedimenti amministrativi relativi all'ammissione del cittadino alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori, tempi di esecuzione;
 - d) ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.
3. Nelle concessioni di concessione del servizio, stipulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, l'amministrazione comunale provvede ad inserire gli obblighi del concessionario di cui al presente articolo.
4. Per le concessioni in corso il Sindaco dispone la notifica al concessionario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore, di copia del presente regolamento, con invito a disporne la pubblicazione ed a comunicare all'amministrazione comunale, entro i 30 giorni successivi al ricevimento:
 - a) gli uffici dallo stesso dipendenti che sono stati incaricati di assicurare i diritti di accesso, con la precisazione dei responsabili del servizio, della sede dell'ufficio e di ogni altro elemento utile per fornire ai cittadini informazioni atte a facilitare l'esercizio del diritto di accesso presso il concessionario;
 - b) le modalità i tempi, coordinati e resi per quanto possibile conformi con quelli del presente regolamento, stabiliti per l'esercizio del diritto di accesso.

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO COMUNALE SUL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO**

ALLEGATO A) (Art. 15)

Sono esclusi Procedimenti per i quali i termini sono fissati dalle leggi , dalle norme regionali e dai regolamenti comunali.

INDICE

N.D	DESCRIZIONE
1	Segreteria – Protocollo - Archivio
2	Personale – Ufficio relazioni con il pubblico
3	Istruzioni e cultura
4	Commercio e attività economiche- Trasporti
5	Servizi finanziari- Bilancio e programmazione
6	Tributi
7	Economato
8	Lavori pubblici – Opere pubbliche
9	Strumenti urbanistici
10	Edilizia residenziale pubblica e privata
11	Servizi Sociali- protezione civile
12	Servizi demografici- leva- Servizi elettorale- Servizio statistico
13	Polizia locale
14	Servizi cimiteriali
15	Sport e Turismo

2 - PERSONALE- UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

N.D	DESCRIZIONE	TERMINE GIORNI
1	Riscatto INADEL	60
2	Riscatto CPDEL Movimentazione per accertamenti relativi a ricongiunzioni, riscatti , indennità una tantum, applicazioni art 1 legge 274/91 e varie	60
3	Ricongiunzione	60
4	Indennità una tantum	60
5	Indennità premio fine servizio	60
6	Trattamenti di pensione	60
7	Pensioni di reversibilità	60
8	Movimentazione per accertamenti relativi e ricongiunzioni, riscatti indennità una tantum , applicazioni art 1 legge 274/91 e varie	60
9	Rideterminazione delle competenze di cui ai punti precedenti per rinnovo contrattuale	60
10	Certificazione di servizio ai fini pensionistici	30
11	Richiesta uso sala consiliare	15
12	Richiesta uso altri beni comunali	30
13	Consultazione Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali ultimo biennio	Al momento
14	Consultazione Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali periodi precedenti	Al momento
15	Assunzione personale appartenente alle categorie protette	
16	Nomina commissione giudicatrice dei concorsi	30
17	Ammissione o esclusione candidati nei concorsi	30
18	Approvazione graduatorie dei concorsi	20
19	Nomina vincitori di pubblico concorso	10
20	Concessione congedi e aspettative retribuite	5
21	Concessione congedi e aspettativi non retribuite	10
22	Dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente	60
23	Decadenza dell'impiego di dipendente comunale	60
24	Recesso del rapporto di lavoro per prova negativa	30
25	Accettazione dimissioni del personale	30
26	Denunce di infortunio dei dipendenti	5
27	Rivalutazione monetaria e interessi legali su retribuzioni arretrate	60
28	Richiesta scritta di informazioni e notizie	60
29	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	20
30	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	30
31	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	60
32	Risposta ad esposti e ricorsi	60
33	Autenticazioni di firme e documenti	Al momento
34	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	10
35	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	15
36	Autocertificazioni	Al momento
37	Notifica di atti	15
38	Stipula contratti diversi da quelli dell'affitto	60
39	Svincolo cauzioni	60
40	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90

4 - COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE TRASPORTI

ND	DESCRIZIONE	TERMINE GIORNI
1	Autorizzazioni commercio fisso	60
2	Autorizzazione mostre a porte chiuse	60
3	Rilascio patenti per uso gas tossici	
4	Autorizzazione sospensione attività	20
5	Autorizzazione punti vendita giornali e riviste	60
6	Autorizzazione pubblici esercizi	60
7	Autorizzazione subingressi pubblici esercizi	30
8	Autorizzazioni accessorie pubblici esercizi	30
9	Autorizzazione cambio giorni di chiusura	15
10	Autorizzazione vendita temporanea	20
11	Autorizzazione ex art 3 comma 6 L287/91	60
12	Licenze strutture alberghiere	60
13	Classificazione attività alberghiere	30
14	Licenze per guide, accompagnatori turistici ed interpreti	60
15	Licenze sala giochi	30
16	Licenze sale da ballo, teatri cinema	60
17	Licenze piccoli trattenimenti	20
18	Autorizzazioni per agriturismo	60
19	Prese d'atto affitto appartamenti estivi	5
20	Assegnazione turno festivo distributori carburante	20
21	Autorizzazione deroga turni impianti distributori	30
22	Certificato iscrizione albo artigiani	25
23	Comunicazioni inizio attività	20
24	Trasferimenti di esercizi pubblici e commerciali	30
25	Autorizzazione barbieri, parrucchieri e affini	30
26	Subingressi	30
27	Variazioni dell'attività	30
28	Sospensione attività	30
29	Cessazione attività	30
30	Rilascio licenza ascensore (da quando viene trasmessa la pratica alla ISPSEL	60
31	Subingressi ascensore	60
32	Ampliamento esercizio commerciale (entro i limiti del piano commerciale)	60
33	Ricezione vendite liquidazione	10
34	Autorizzazione trasferimento autorimessa senza noleggio	30
35	Rilascio licenza autorimessa senza noleggio	60
36	Rinnovo autorimessa senza noleggio	30
37	Rilascio licenza mestieri girovaghi	30
38	Autorizzazioni temporanee pubblici esercizi	15
39	Licenze e autorizzazioni per taxi e noleggio e conducente	60
40	Autorizzazione arti tipografiche	30
41	Rinnovo concessione impianti distributori carburanti	90
42	Autorizzazione modifiche impianti distributori carburanti	90

22	Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare d'appalto	30
----	---	----

6 - TRIBUTI

ND	DESCRIZIONE	TERMINE GIORNI
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione dei tributi comunali	60
2	Liquidazione e accertamento dei tributi dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	60
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	90
4	Emissione ruoli riscossioni coattive	90
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	60
6	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	20
7	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	30
8	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	60
9	Risposta ad esposti e ricorsi	60
10	Autenticazioni di firme e documenti	Al momento
11	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	10
12	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	15
13	Autocertificazioni	Al momento
14	Notifica di atti	15
15	Stipula contratti diversi da quelli dell'affitto	60
16	Svincolo cauzioni	60
17	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90
18	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	30
19	Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto	30

8 - LAVORI PUBBLICI- OPERE PUBBLICHE

ND	DESCRIZIONE	TERMINE GIORNI
1	Allacciamento fognature	30
2	Allacciamento acquedotto	30
3	Allacciamenti elettrici	30
4	Allacciamenti telefonici	=====
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	60
6	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	15
7	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	30
8	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	60
9	Risposta ad esposti e ricorsi	60
10	Autenticazioni di firme e documenti	Al momento
11	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	10
12	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	15
13	Autocertificazioni	Al momento
14	Notifica di atti	15
15	Stipula contratti diversi da quelli dell'affitto	60
16	Svincolo cauzioni	30
17	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90
18	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	
19	Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto	30

9 - STRUMENTI URBANISTICI

ND	DESCRIZIONE	TERMINE GIORNI
1	Certificati di destinazione urbanistica	15
2	Certificati di destinazioni d'uso	15
3	Certificati IVA agevolata, frazionamenti e varie	15
4	Sopralluoghi a richiesta di privati	30
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	60
6	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	20
7	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	30
8	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	60
9	Risposta ad esposti e ricorsi	60
10	Autenticazioni di firme e documenti	Al momento
11	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	15
12	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	30
13	Autocertificazioni	Al momento
14	Notifica di atti	15
15	Stipula contratti diversi da quelli dell'affitto	
16	Svincolo cauzioni	60
17	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	60

11 - SERVIZI SOCIALI- PROTEZIONE CIVILE

ND	DESCRIZIONE	TERMINE GIORNI
1	Concessione di contributi assistenziali e di solidarietà	30
2	Assistenza agli indigenti	30
3	Interventi per spese funebri persone bisognose	30
4	Assistenza agli anziani	30
5	Assistenza alle persone handicappate	30
6	Contributi alle associazioni del volontariato	30
7	Aggiornamento registri e schedari organismi protezione civile	30
8	Assistenza ai tossicodipendenti	30
9	Attività per combattere gli incendi dei boschi	30
10	Richiesta scritta di informazioni e notizie	60
11	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	10
12	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	20
13	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	30
14	Risposta ad esposti e ricorsi	60
15	Autenticazioni di firme e documenti	Al momento
16	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	10
17	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	15
18	Autocertificazioni	Al momento
19	Notifica di atti	15
20	Stipula contratti diversi da quelli dell'affitto	60
21	Svincolo cauzioni	60
22	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90
23	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	60
24	Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto	30

35	Svincolo cauzioni	60
36	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90
37	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	60
38	Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto	30

13 - POLIZIA LOCALE

ND	DESCRIZIONE	TERMINE GIORNI
1	Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro	10
2	Ordinanze di viabilità a carattere permanente	10
3	Apposizione segnaletica verticale	30
4	Controlli e accertamenti tributari	30
5	Controlli e accertamenti anagrafici	15
6	Dissequestro veicoli	30
7	Dissequestro merci	30
8	Controlli a seguito di reclami o segnalazioni	15
9	Controlli a seguito di reclami verbali	20
10	Rilascio permessi circolazione invalidi	5
11	Rilascio permessi circolazione isola pedonale	5
12	Notifica atti ricevuti da pubblici uffici	10
13	Richiesta dati sulla viabilità	10
14	Nulla osta percorribilità strade	5
15	Autorizzazione trasporti eccezionali	5
16	Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali	5
17	Sopralluoghi e risposta conseguente	10
18	Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente	10
19	Autorizzazione per l'occupazione permanente suolo pubblico	20
20	Autorizzazione per l'occupazione temporanea suolo pubblico	5
21	Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari	30
22	Autorizzazione passi carrai	30
23	Richiesta scritta di informazioni e notizie	60
24	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	10
25	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	15
26	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	30
27	Risposta ad esposti e ricorsi	60
28	Autenticazioni di firme e documenti	al momento
29	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	10
30	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	15
31	Autocertificazioni	al momento
32	Notifica di atti	15
33	Stipula contratti diversi da quelli dell'affitto	60
34	Svincolo cauzione	60
35	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90
36	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	60
37	Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto	30

17	Stipula contratti diversi da quelli dell'affitto	60
18	Svincolo cauzioni	60
19	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	90
20	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	60
21	Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto	30

Allegato n. 10 – REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI COMUNALI.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

del 29/03/2000

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica Convocazione Prima

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI COMUNALI

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. RELITTI IVO

RELITTI IVO	PRESIDENTE	Presente
BIONDI GIO. BATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
DANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
GIULIANI MAURO LAURO	CONSIGLIERE	Presente
LAZZERINI MILA	CONSIGLIERE	Presente
LOLI MILVIO	CONSIGLIERE	Presente
LOZZI SIRIA	CONSIGLIERE	Presente
PAPALINI GIULIO	CONSIGLIERE	Presente
RUFFALDI SINIBALDO	CONSIGLIERE	Presente
TESTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10

Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DR. MARIA CRISTINA FANELLI FRATINI il quale provvede alla stesura del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

segue pag. 72 Delibera C.C. N. 18 / 2000

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI COMUNALI

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario procedere all'approvazione del Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali, ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996;

Visto l'allegato Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati del Comune di Castell'Azzara;

Acquisito il parere favorevole del competente ufficio in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto

DELIBERA

Attese le premesse, di approvare il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati del Comune di Castell'Azzara, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione

Con voti n.10 Favorevoli, n.... contrari, n. astenuti, espressi nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, si n. 10 assegnati ed in carica

APPROVA

La su riportata proposta di deliberazione

DM/P01025

Pareri espressi ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

a) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

Li, 29/03/2000

**IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO COMPETENTE
(Fanelli Fratini D.ssa Maria Cristina)**

b) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE

Li, 29/03/2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
PAPALINI MAURO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
RELITTI IVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MARIA CRISTINA FANELLI FRATINI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

☐ E' affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2000 al 15/03/2000 come prescritto dall'art.47 c.1 L.142/90

IL MESSO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Castell'Azzara, li 31/03/2000

DR. MARIA CRISTINA FANELLI FRATINI

☐ E' stata trasmessa, con lettera n. _____ in data _____ al Co.Re.Co. per il controllo;

☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.47 c.3 L.142/90;

☐ Non soggetta a controllo ai sensi della legge n.127 del 15/05/97

☐ E' divenuta

esecutiva il giorno

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

☐ decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

☐ dell'atto, trasmesso il _____ n. _____ (art.17 c.40);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti con nota n. _____ del _____, pervenuta il _____ n. _____ (art.17 c.42), e risposto in data _____ n. _____ senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimita', con decisione n. _____ del _____ (art.17 c.40).

☐ E' stata annullata con decisione n. _____ del _____ dal Co.Re.Co.

Castell'Azzara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato n. 11 - MODULISTICA IN USO PER IL SERVIZIO ARCHIVISTICO

Al Sig. SINDACO
del Comune di

IL SOTTOSCRITTO

Cognome nome
residente/domiciliato aprov. indirizzo
c.a.p. telefono n. nella sua qualità di diretto interessato/legale rappresentante
☐ di (persona fisica).....residente/domiciliato aprov.
indirizzo c.a.p.
☐ di (persona giuridica, soc. di fatto, ecc.) :.....con
sede inprov.indirizzo c.a.p.telefono/telefax

CHIEDE

AI SENSI DELL'ART. 22, 1° COMMA, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 DI ESSERE
AMMESSO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO E
(Barrare la casella che interessa)

☐ DI PRENDERE IN SEMPLICE "VISIONE"
i sottoelencati documenti amministrativi:

.....
.....

☐ DI PRENDERE IN ESAME, CON RILASCIO DI COPIA "SEMPLICE"
i sottoelencati documenti amministrativi: N° Copie

.....
.....

☐ DI PRENDERE IN ESAME, CON RILASCIO DI COPIA "CONFORME ALL'ORIGINALE"
(AUTENTICATA) i sottoelencati documenti amministrativi: N°Copie

.....
.....

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

Luogo e data

Il richiedente

.....

UFFICIO
Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

Per RICEVUTA della richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata in data
al Sig./ra residente a

Luogo e data

Il Responsabile del procedimento di accesso
.....

riservato all'Ufficio dove ha avuto luogo l'accesso:

Accesso effettuato il : presso

Prot. n. del

Il Responsabile del procedimento di accesso

Il Richiedente

AVVERTENZA IMPORTANTE

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende rifiutata.

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, della Legge n. 241/90 avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal 4° comma, è facoltà del richiedente di proporre ricorso al T.A.R. competente entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero ricorrenti dalla data in cui è maturato il silenzio-rifiuto di cui al comma 4, dell'art. 25 della Legge 241/90.

Allegato n. 12 - CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici

Provvedimento n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001

Registro delle deliberazioni n. 8 del 14/03/2001

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l' art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del

principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL RELATORE

De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

Preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

- 1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7 , comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
- 2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281).

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).

5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).

6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Capo I - Principi generali (artt. 1 - 2)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di

sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2. - Definizioni

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti (artt. 3 - 8)

Art. 3 - Regole generali di condotta

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4 - Conservazione e tutela

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5 - Comunicazione e fruizione

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.

2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6 - Impegno di riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7 - Aggiornamento dei dati

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8 - Fonti orali

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III - Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti (Art. 9 -13)

Art. 9 - Regole generali di condotta

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10 - Accesso agli archivi pubblici

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11 - Diffusione

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12 - Applicazione del codice

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13 - Violazione delle regole di condotta

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato n. 13 - INDIRIZZO DELL'ENTE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

Indirizzo e numeri di telefono
Comune di Castell'Azzara Via Marconi 2 c.a.p. 58034 – Castell'Azzara (Gr) Telefono 0564/951026/76 Fax: 0564/951463

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA	
Sindaco	sindaco@comune.castellazzara.gr.it
Segretario Comunale	segretario@comune.castellazzara.gr.it
Segreteria	m.diamanti@comune.castellazzara.gr.it
Servizio finanziario e Contabilità	m.papalini@comune.castellazzara.gr.it
Servizio finanziario e Contabilità	m.tonioni@comune.castellazzara.gr.it
Ufficio Tributi	p.santori@comune.castellazzara.gr.it
Servizi Informatici	a.ciaffarafa@comune.castellazzara.gr.it
Servizi Demografici	r.testi@comune.castellazzara.gr.it
Servizi di Vigilanza e Commercio	b.conti@comune.castellazzara.gr.it
Servizi di Vigilanza	v.petroni@comune.castellazzara.gr.it
Servizi lavori pubblici	c.corazzi@comune.castellazzara.gr.it
Urbanistica ed edilizia privata	c.corazzi@comune.castellazzara.gr.it
Protocollo	protocollo @comune.castellazzara.gr.it
Servizi Sociali	
Servizi Scolastici	
Servizi Culturali	

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538